

Messaggio

numero

4930

Concerne


data

27 ottobre 1999

Dipartimento

ISTITUZIONI

Aggregazione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca in un unico Comune denominato Comune di Capriasca



**MESSAGGIO CONCERNENTE L'AGGREGAZIONE DEI
COMUNI DI TESSERETE, CAGIALLO, SALA
CAPRIASCA, LOPAGNO, VAGLIO E ROVEREDO
CAPRIASCA IN UN UNICO COMUNE DENOMINATO
COMUNE DI CAPRIASCA**

INDICE GENERALE

PREMESSA POLITICA pag. 1

I. UN GRANDE PROGETTO ISTITUZIONALE pag. 3

- Un'urgenza più che secolare pag. 3
- Il Comune è importante per il cittadino pag. 4
- Riforme volute da tutti pag. 5
- La necessità di operare in modo coordinato pag. 7
- Le fusioni: un tema ancora poco conosciuto dal cittadino pag. 8
- Quali obiettivi perseguire con una politica di aggregazioni? pag. 10
 - . Tutela della democrazia? pag. 11
 - . Migliorare le finanze? pag. 12
 - . A cittadini uguali Comuni uguali? pag. 12
 - . Una nuova solidarietà tra i Comuni? pag. 14
 - . Un Comune più forte? pag. 16
 - . Comuni più forti di fronte ai consorzi? pag. 18
- Prime conclusioni pag. 19

II. IL PROGETTO CAPRIASCA pag. 20

- La Legge sulla fusione e separazione dei Comuni del 1945 pag. 21
- I fattori determinanti per la decisione del Parlamento pag. 24
 - . Quale coattiva? pag. 27
 - . Le proposte del Consiglio di Stato pag. 28

III. IL NUOVO COMUNE pag. 31

- La situazione finanziaria e gli aiuti finanziari al nuovo Comune di Capriasca pag. 32
 - . La situazione finanziaria di Cagiallo, Lopagno, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio pag. 32
 - . Aiuti finanziari al nuovo Comune pag. 40

IV. CONCLUSIONI pag. 44

V. DECRETO LEGISLATIVO pag. 47

ISTITUZIONI

MESSAGGIO no. 4930 CONCERNENTE L'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DI TESSERETE, CAGIALLO, SALA CAPRIASCA, LOPAGNO, VAGLIO e ROVEREDO CAPRIASCA IN UN UNICO COMUNE DENOMINATO COMUNE DI CAPRIASCA del 27 ottobre 1999

Onorevole Signor presidente,
onorevoli signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi proponiamo di costituire il nuovo comune della Capriasca mediante la fusione dei comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca. Si tratta, come avremo modo di dimostrare, di un progetto molto importante: per le sue implicazioni regionali (è concretamente interessata dall'operazione una popolazione di 4118 anime), ma soprattutto per le sue implicazioni politiche cantonali. Il progetto della Capriasca costituisce infatti il primo fondamentale tassello di una strategia politica cantonale rivolta a restituire autonomia, vitalità e forza al comune ticinese, nel segno di un nuovo rapporto di collaborazione e di responsabilità fra cantone e comune.

E' perciò soprattutto sotto l'ottica cantonale che vi chiediamo di valutare la portata della fusione capriaschese e di considerare gli inevitabili punti controversi: se da un punto di vista comunale o regionale può apparire infatti sostenibile una difesa letterale del voto espresso dai cittadini in via consultiva, dalla prospettiva cantonale appare evidente la necessità di tenere in considerazione anche altri elementi d'interesse cantonale.

Nell'intento di far rientrare correttamente il progetto della fusione dei comuni della Capriasca in una visione cantonale, reputiamo di fondamentale importanza mettere immediatamente in relazione i capisaldi della politica cantonale in materia di fusioni con l'obiettivo concreto del presente messaggio.

1. La rivalutazione del comune ticinese attraverso l'aggregazione di più comuni esistenti è uno degli obiettivi politici prioritari del Consiglio di Stato. L'aggregazione permette infatti di rafforzare il comune, rendendolo più democratico, e costituisce una tappa fondamentale nel processo di attribuzione al Comune di nuovi compiti. Essa permette inoltre a breve termine di superare gli attuali modelli di collaborazione (p. es. i consorzi), i quali non assicurano né il rispetto dei diritti democratici né l'efficienza operativa. Gli studi pubblicati dal Dipartimento delle Istituzioni nella passata legislatura hanno dimostrato in modo razionale e sereno la necessità di una riflessione estesa sull'aggregazione dei comuni ticinesi.

2. Il progetto lanciato a suo tempo dai sette comuni della Capriasca ha tutte le caratteristiche positive di un progetto moderno e equilibrato per aggregare fra loro comuni esistenti assicurando al futuro unico comune una popolazione importante, risorse economiche, territorio. Per questo motivo il progetto ha incontrato il consenso del Consiglio di Stato e è stato sottoposto in votazione popolare consultiva nei sette comuni interessati secondo la procedura prevista dalla legge vigente. La validità del progetto ha indotto il Governo a prevedere lo stanziamento di crediti per fr. 12 mio allo scopo di aiutare la nascita di un comune economicamente forte e attrattivo.

3. L'esito della votazione popolare consultiva ha dimostrato che l'insieme della popolazione interessata vuole il nuovo comune, che in cinque comuni su sette hanno prevalso i voti positivi, che in un comune (Lugaggia) vi è stata una forte preponderanza di voti contrari e che in un altro comune (Sala Capriasca) ci si è trovati di fronte a una spaccatura con una debole maggioranza di voti contrari (3).

4. Secondo la legge vigente è competenza del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio valutare il responso della votazione consultiva e, se del caso, proporre e decidere la fusione coatta.
Secondo il Consiglio di Stato la valutazione del voto popolare consultivo deve tenere in considerazione i seguenti elementi:
 - 4.1 la chiarezza del responso popolare (che è data per Lugaggia, mentre non è manifesta per Sala Capriasca)
 - 4.2 la capacità del comune contrario di continuare a vivere in modo indipendente (premessa realizzata sia da Sala Capriasca che da Lugaggia)
 - 4.3 la validità del progetto di aggregazione senza il comune che ha espresso un voto negativo (circostanza realizzata da Lugaggia, ma non da Sala Capriasca !)

5. Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Stato propone di realizzare il nuovo comune della Capriasca mediante la fusione dei comuni citati in ingresso e chiede che al progetto siano accordati i crediti precedentemente indicati. Propone altresì di non includere Lugaggia nel nuovo Comune. Lugaggia avrà facoltà di chiedere nel futuro, a processo di aggregazione terminata, l'eventuale adesione al comune della Capriasca. E' implicita nella nostra proposta

l'esclusione di un'eventuale fusione a 5: senza il comune di Sala Capriasca nascerebbe infatti un comune le cui caratteristiche sarebbero ben diverse da quelle oggetto della votazione consultiva e della decisione governativa di aiutare con importanti investimenti la fusione.

Ci sia consentito concludere questa lunga premessa, che ha voluto riassumere il significato cantonale della fusione capriaschese, con la seguente considerazione. Lo scrivente Consiglio è profondamente convinto che uno dei pilastri del rinnovamento dello Stato è costituito dalla rigenerazione dell'istituto comunale. Questa convinzione non è in contrasto con la storia e con le tradizioni: il comune ticinese ha conosciuto nel tempo trasformazioni territoriali, politiche e demografiche. Questa medesima convinzione potrebbe però entrare in contrasto con una difesa letterale e giuridicamente non fondata del voto consultivo espresso dai cittadini dell'uno o dell'altro comune interessato dalla fusione. E' allora forse opportuno sottolineare con estrema chiarezza che non potrà esserci vera aggregazione dei comuni se non vi sarà capacità di superare gli interessi particolari che in singole situazioni possono portare a un parere comunale negativo sulla fusione.

I. UN GRANDE PROGETTO ISTITUZIONALE

Un'urgenza (più che) secolare

Così titola la parte introduttiva dello studio "Il Cantone e i suoi Comuni: l'esigenza di cambiare" (di seguito: Studio dipartimentale), presentato nel marzo 1998, esso richiama dichiarazioni governative e parlamentari di inizio secolo nelle quali si ribadiva l'esigenza di intervenire al fine di *"concentrare gli attuali nostri organismi comunali stanteché l'esperienza ci dimostra che i Comuni più popolati e più vasti di territorio sono i più idonei a compiere tutti gli obblighi loro imposti dalla Legge"* (Consiglio di Stato, 15 maggio 1906). Questa urgenza non è mai venuta meno in quasi 100 anni, lo conferma il rapporto 9 giugno 1997 (a pag. 16 dello stesso) sul messaggio 20 dicembre 1994 concernente il progetto di revisione totale della Costituzione ticinese, nel quale la Commissione parlamentare speciale Costituzione e diritti politici sottolinea che *"il problema della fusione dei Comuni costituisce pertanto una questione centrale in vista di affidare ai Comuni ticinesi un ruolo non solo idealmente ma effettivamente autonomo"*.

Se è vero che, specialmente in passato, l'attenzione era concentrata sui piccoli Comuni, *le effimere comunità* come le chiamava Stefano Franscini nel 1838 (La Svizzera italiana, volume II, pag. 354), che riferiva delle difficoltà di queste ultime a tenere il passo con i compiti loro attribuiti, il problema centrale è però quello evidenziato al momento dell'elaborazione del nuovo testo costituzionale, vale a dire quello del RUOLO che il Comune ticinese deve assumere nella gestione dei compiti pubblici, un ruolo che, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 20 della Costituzione cantonale, deve essere **autonomo e importante**.

Pochi si rendono conto che nel corso di questi 100 anni altro non si è fatto se non il ricercare per i Comuni rimedi istituzionali che permettessero di non affrontare il vero dibattito legato alla loro dimensione in rapporto ai compiti pubblici. Ne costituisce un esempio eclatante il consorzio dei Comuni che, nato secondo un concetto di supporto ai Comuni, ha condotto alla creazione di quel terzo livello istituzionale che nessuno oggi ancora vuole, ma che è reale sul nostro territorio da più di 30 anni e si identifica in 116 Enti intercomunali. Pure, va ancora una volta ribadito come solo grazie all'adozione della vigente Legge sulla compensazione intercomunale possano oggi ancora operare una settantina di Comuni che, in assenza di aiuti esterni, avrebbero da tempo spontaneamente ricercato altre soluzioni in unione con Enti vicini.

Il Comune è importante per il cittadino

Il Comune è nel nostro ordinamento il principale veicolo di democrazia diretta, che mette il cittadino in condizione di partecipare alla gestione della cosa pubblica. La partecipazione è tuttavia reale solo se l'istituzione entro la quale la esercitiamo dispone di un effettivo potere decisionale.

La delega di sempre più decisioni ai Consorzi e la perdita di competenze imposta dal Cantone contribuiscono invece ad incrementare un innegabile processo di asfissia democratica anche oltre i confini di quei Comuni il cui ridotto numero di abitanti e le poche risorse già inibiscono lo sviluppo di una vera progettualità. L'equivoco del "piccolo è più democratico" induce inoltre ad ignorare che il coinvolgimento della popolazione deve essere pianificato e oggetto di precise ed efficaci procedure di informazione. Illusorio è pensare che nel piccolo il cittadino sia più consapevole di quel (poco) che decide l'Autorità locale, anzi, studi di livello europeo evidenziano come le collettività modeste tendano a essere oligarchiche e condizionate dal conformismo locale, come pure "leggere nello spendere" (Studio dipartimentale: pag. 14). Pure il **mancato ricambio nelle cariche pubbliche**, originato in primo luogo dalla poca disponibilità dei più ad assumerle, è ulteriormente accentuato dal consolidarsi di una sorta di "attaccamento" del singolo alla carica legato al prestigio, che anche in piccole realtà ad essa si accompagna.

La componente democratica del Comune è strettamente vincolata ai compiti che quest'ultimo può assumere. Non pochi servizi pubblici assicurati dall'amministrazione locale possono essere considerati come facenti parte dei diritti sociali fondamentali del cittadino (scolarità, anziani ecc.). "Autorizzare" l'Amministrazione locale a non assumere direttamente il servizio può non essere tollerabile per lo Stato in quanto abdica al proprio ruolo di garante di una democratica **decentralizzazione** del potere decisionale a tutela della partecipazione del cittadino alla gestione della cosa pubblica.

Il Comune come istituzione è dunque primariamente al servizio della democrazia e come tale deve cercare quei mutamenti che ne assicurino nel tempo il suo funzionamento a livello locale, ciò al di là della retorica significa dare voce ad un insieme di persone, una voce che possa essere ascoltata e che dunque deve disporre di un reale potere contrattuale per influenzare le decisioni prese a livello superiore, ma soprattutto significa poter assumere compiti decisionali autonomi offrendo garanzie di un espletamento dei vari servizi pubblici nel rispetto della nostra Costituzione.

Riforme volute da tutti

Sia a livello comunale che cantonale, come pure dai banchi del Gran Consiglio si richiede da tempo l'avvio di riforme incisive nel campo della fusione dei Comuni (iniziativa parlamentare on. A. Righetti e cofirmatari per l'emanazione di una Legge sulle fusioni coordinate dei Comuni, accettata dal Parlamento il 7.3.1995), in quello della collaborazione tra i Comuni, della perequazione intercomunale, dei flussi finanziari tra il Cantone ed i Comuni. Denominatore comune di queste iniziative è in sostanza la volontà di ridefinire i rapporti di competenza tra questi ultimi, processo innescato in molti Cantoni. (LU, TU, BE, FR). Pochi peraltro prendono conoscenza dei veri termini del problema e delle strettissime correlazioni esistenti tra questi postulati. Concrete iniziative sono state nel frattempo avviate nel nostro Cantone per ricercare le giuste soluzioni a questi complessi problemi.

Nel corso della legislatura 1996/1999 il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento delle Istituzioni ha avviato un grande progetto istituzionale i cui indirizzi sono riassunti dalle schede 8 e 9 del primo, secondo e terzo aggiornamento delle Linee direttive e del piano finanziario del quadriennio. L'importanza di questo progetto è stata ribadita dal Governo proprio in occasione della votazione consultiva sulla proposta di creazione del nuovo Comune di Capriasca, ufficializzando la collocazione dello stesso tra i grandi cantieri in cui si sta attuando la riforma dello Stato.

Le Linee direttive relative alla Legislatura in corso, ancora in fase di allestimento, confermeranno integralmente questo indirizzo; verrà dunque ribadita la grande importanza che assume per i rapporti Stato-Cittadino, la riorganizzazione delle istituzioni locali.

Le azioni che toccano il settore degli Enti locali sono finalizzate al miglioramento delle condizioni quadro nelle quali opera il Comune.

Ciò implica :

- ❖ intervenire sulla dimensione del Comune ticinese;
- ❖ riesaminare la ripartizione dei compiti e dei flussi finanziari tra il Cantone ed i Comuni;
- ❖ ottimizzare i suoi meccanismi di funzionamento.

Intervenire sulla dimensione del Comune ticinese comporta:

- determinare i criteri di valutazione della dimensione ideale;
- ottimizzare la strategia di supporto cantonale alle aggregazioni;

Riesaminare la ripartizione dei compiti e dei flussi significa:

- identificare il livello di governo più idoneo per determinare e finanziare i servizi pubblici;
- riesaminare la ripartizione delle risorse finanziarie;
- verificare i meccanismi di solidarietà intercomunale;

L'ottimizzare il funzionamento dell'apparato politico e amministrativo del Comune significa:

- rivedere le procedure democratiche per garantire efficienza ed efficacia alle decisioni delle Autorità locali;
- introdurre dei meccanismi di responsabilizzazione finanziaria ed operativa;
- introdurre degli strumenti di delega operativa
- ridefinire le condizioni operative delle organizzazioni incaricate della produzione di servizi pubblici;
- verificare attraverso adeguate procedure di controllo l'opportunità, l'efficienza e l'efficacia del servizio pubblico locale.

Il Dipartimento delle Istituzioni ha in questo contesto già presentato studi e proposte concreti:

- lo studio "Il Cantone e i suoi Comuni: l'esigenza di cambiare" (marzo 1998);
- il progetto di Legge sulle aggregazione coordinate tra i Comuni, con il quale è stata definita la strategia cantonale per sostenere i Comuni nel processo di fusione, in consultazione dall'ottobre 1998;
- il progetto di revisione della Legge sulla compensazione intercomunale, con la quale si intende ottimizzare i meccanismi di redistribuzione delle risorse e quelli di aiuto ai Comuni in difficoltà, responsabilizzandoli maggiormente sulle ripercussioni finanziarie delle decisioni prese; progetto elaborato dal Dipartimento, approvato dalla Commissione della compensazione intercomunale, che sarà posto in prima consultazione nel corso del prossimo autunno;
- il progetto di Legge sulla collaborazione intercomunale, presentato nel mese di marzo 1999, a tutt'oggi in consultazione, che mira a risolvere i problemi generati dalle attuali forme di collaborazione intercomunale, proponendo nel contempo ai Comuni una nuova forma di gestione dei problemi sovracomunali nelle aree urbane tramite l'istituto dell'agglomerato;
- i numerosi progetti d'aggregazione oggi avviati sul territorio cantonale che interessano quasi 100 Comuni, tra i quali figura quello dei 7 Comuni della Capriasca sui quali il

Parlamento è con il presente messaggio chiamato a pronunciarsi.

- la revisione parziale della **Legge organica comunale**, votata dal Parlamento nel mese di febbraio 1999, pure si è promossa nell'estate 1998;
- l'indagine conoscitiva su un gruppo di 30 Comuni per individuare i problemi principali dell'Ente locale nell'attuazione dei tre processi sopra indicati (Arthur Andersen – Dipartimento delle Istituzioni: Le preoccupazioni che assillano e assilleranno il Comune ticinese, ottobre 1998 / Sezione Enti locali: Riflessioni sul Comune di domani, ottobre 1998))
- la **riorganizzazione delle Autorità di tutela comunali**, votata dal Parlamento lo scorso mese di marzo proposta dal Consiglio di Stato sulla base di un progetto elaborato dal Dipartimento, che ha sancito la creazione di nuove Commissioni tutorie su base regionale.

Degne di rilievo sono pure le riforme attualmente in atto a livello federale nel settore dello Stato civile che prevedono una drastica riduzione dei circondari, in sintonia con gli indirizzi adottati nel nostro Cantone in materia di Registro delle famiglie.

La necessità di operare in modo coordinato

Il Consiglio di Stato attira l'attenzione del Parlamento sul fatto che la globalità delle azioni descritte al punto precedente deve muoversi secondo un disegno coordinato e armonizzato; talune di esse costruiscono la premessa per il conseguimento degli obiettivi di altre. Un esempio classico è costituito dall'interdipendenza esistente tra le soluzioni da adottare nel campo della dimensione e della ripartizione delle risorse dei Comuni in rapporto alla ridefinizione dei rapporti di competenza tra questi ultimi ed il Cantone.

Questa strategia risponde al mandato contenuto negli art.li da 15 a 23 della Costituzione cantonale. Adottando l'art. 15 secondo cui: " *I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituti di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle Leggi,*" il legislatore ha confermato che il Comune ha un ruolo bene definito nel funzionamento della società civile e democratica, un ruolo che questo Ente deve essere in grado di assumere facendo fronte ai compiti propri e delegati nell'interesse della cittadinanza. Questo deve costituire il vero presupposto per legittimare l'esistenza del singolo Comune, al di là della semplice affezione manifestata dai suoi abitanti. Trattandosi di gestire gli interessi collettivi ogni ente pubblico è chiamato dinanzi alla cittadinanza a saper assolvere precise incombenze favorendo un razionale ed efficace utilizzo delle

risorse finanziarie e garantendo un giusto livello di democrazia nei processi decisionali.

Per questo la fusione è oggi esplicitamente inserita nella Costituzione, il cui art.20 cpv. 2 espressamente chiama il Cantone a favorire la fusione dei Comuni.

La Costituzione vuole tutelare l'istituto comunale ma non l'esistenza in eterno del singolo Comune, l'art. 16 cpv. 1 risponde in tal senso a chi vede i Comuni quali entità immutabili ed intoccabili nel tempo, quasi fossero preposti al perpetuare un patrimonio storico e culturale che vive invece nella comunità di persone indipendentemente dalla forma giuridica che ne organizza la convivenza.

Le fusioni: un tema ancora poco conosciuto dal cittadino

Seppur Governo e Parlamento ribadiscano da lustri l'importanza di promuovere la riduzione del numero dei Comuni ticinesi, questo progetto ha in passato suscitato pochi consensi nella popolazione.

La pochezza dell'informazione data al cittadino su questo tema ha infatti favorito il consolidarsi di più di un luogo comune. La popolazione deve oggi essere finalmente informata e sensibilizzata sul ruolo che ogni Comune deve **saper assumere**, evitando che Enti che nulla possono oramai promuovere o decidere siano a torto giudicati capaci di difendere al meglio i diritti dei loro cittadini.

Il ruolo del Comune nella nostra società è il cardine del progetto politico legato al terzo cantiere della riforma dello Stato, bisogna fare in modo che ciò sia compreso dalla popolazione. È compito dell'Autorità politica informare i propri cittadini su questioni che possono condizionare il loro futuro; l'importanza di questo messaggio impone dunque di riprendere i concetti storici e istituzionali che permettono di definire il vero ruolo del Comune, al di là di ogni retorica.

Troppa confusione sulle origini del Comune

In più di un messaggio governativo del passato, come pure nel recente studio dipartimentale "Il Cantone e i suoi Comuni: l'esigenza di cambiare", si è affrontato il tema delle origini del Comune da taluni impropriamente "mitizzate".

Il Comune ticinese non esiste da sempre; al contrario esso è sorto in un determinato momento storico, imposto da esigenze d'ordine pratico. Sino alla fine del 13° secolo esistevano le comunità di valle che trattavano, secondo una visuale regionale, i problemi della collettività. A partire da tale epoca, l'aumento della popolazione e l'intensificazione dello sfruttamento degli alpi determinarono lo sfaldamento della comunità di valle che si divise in diverse vicinanze, ossia nel corrispettivo di allora dei Comuni. Più tardi, per cause analoghe si operò un ulteriore frazionamento. L'Elvetica con la legge del 13 novembre 1798 sull'organizzazione delle municipalità, cui seguì quella del 13 febbraio 1799 sui diritti di vicinato, invece di

istituire un unico Comune basato sul principio del domicilio, fini per ammettere un sistema ibrido sancendo in tal modo un dualismo comunale formato dalla Vicinia comunale (il Patriziato) e dal Comune politico comprendente l'insieme dei cittadini attivi. La Legge del 9 ottobre 1900 abrogò quella promulgata dall'Elvetica accentuando nel contempo il dualismo anzidetto e venne poi sostituita dalla Legge del 20 giugno 1803 detta della municipalità che può essere ritenuta la prima Legge organica dei nostri Comuni ticinesi, cui seguiranno vari testi legislativi sino all'ultima revisione parziale della LOC 1987 che entrerà in vigore con il 1 gennaio 2000.

Ciò che deve essere ben compreso è che il Comune sorse per organizzare i servizi pubblici a favore del cittadino, mentre quest'ultimo da lungo tempo era legato da un sentimento di appartenenza al Patriziato, nella cui comunità riconosceva il legame con le proprie origini famigliari. Il Comune non sconfisse in tal senso il Patriziato, se battaglia vi fu essa ebbe natura istituzionale e culminò solo nel 1858 con l'avvento della nuova Costituzione federale che sanciva l'uguaglianza di tutti i cittadini in ordine all'esercizio dei diritti politici.

Il Comune non porta in sé quella forza di appartenenza al gruppo, di mutua protezione, che stava alla base delle comunità vicinali per le quali la forza del collettivo e le risorse comuni erano fondamentali per la sopravvivenza del singolo.

Il Comune è parte della concezione strutturale dello Stato moderno

In generale la dottrina moderna definisce il Comune quale ente pubblico decentralizzato detentore di pubblici poteri propri o delegati, soggetto, alla vigilanza dello Stato.

Queste definizioni e l'insegnamento della storia dimostrano che il Comune, lungi dall'essere un dogma, è piuttosto strumento destinato ad assolvere a certe funzioni e a realizzare determinati obiettivi pubblici all'interno dello Stato. Autonomia comunale significa per l'appunto facoltà di operare in determinati settori, con iniziative, scelte e decisioni opponibili, o, comunque, prevalenti rispetto alla volontà dell'Autorità cantonale.

La validità del Comune quale strumento atto a perseguire in una delimitata porzione di territorio il bene pubblico sarà verificata in rapporto alla sua efficienza demografica, economica e finanziaria, pure, la sua efficacia dovrà essere accertata anche nel suo saper essere vitale quale mezzo di democrazia diretta, di partecipazione diretta del cittadino a formare la volontà dello Stato.

Nel contesto economico finanziario non basta ribadire quanto già detto negli ultimi 100 anni, ovvero che l'esiguità demografica e le sfavorevoli condizioni economiche comportano per la maggior parte dei piccoli Comuni la mancanza di mezzi finanziari sufficienti per realizzare i propri compiti. Al di là del fatto che ben 78 Comuni hanno fatto domanda di aiuto al fondo di compensazione per l'anno 1998, occorre considerare che i mezzi a disposizione vanno valutati in rapporto anche alle esigenze di sviluppo dei vari contesti

regionali. **Solo un adeguato potenziale finanziario può stimolare una giusta progettualità** in questo senso. I compiti pubblici da considerare non sono solo quelli odierni, bensì quelli che potenzialmente il Comune dovrebbe domani saper assumere per assicurare il giusto decentramento del potere decisionale e, ancora una volta, una efficace ripartizione dei compiti con il Cantone. L'importanza di queste considerazioni è evidente se si considera che il beneficiario dei miglioramenti che si riusciranno ad attuare è il **cittadino** stesso, quello di oggi ma anche le generazioni future. E' dunque evidente che occorre creare per tempo le premesse per lo sviluppo del futuro, assumendo le giuste iniziative.

*Il frazionamento dei Comuni genera una disuguale distribuzione delle attività economiche, dei posti di lavoro e delle risorse che ne derivano ed è pertanto fonte di squilibri e di stridenti disparità tra i Comuni
(CdS messaggio 11.4.73, pag. 5 e rapporto comm. 5.2.75 relativi alla Legge aiuti finanziari alle fusioni coordinate).*

L'obiettivo non è di per sé il benessere del singolo Ente locale, bensì quello di un collettività di dimensione quantomeno regionale se non cantonale.

E' pericoloso sottovalutare gli inconvenienti che derivano dalla dispersione amministrativa del nostro territorio, essa ostacola un'efficace e razionale azione atta a risolvere i problemi più importanti, che oggi sono innegabilmente di livello regionale, e causa inevitabilmente la sovrapposizione di spese amministrative che con una unificazione dei servizi potrebbero essere razionalizzate, specialmente dal profilo dell'efficacia della prestazione.

L'efficacia e l'efficienza del Comune sono la migliore garanzia della sua autonomia.

Quali obiettivi perseguire con una politica di aggregazioni?

Il discorso va ben oltre al cosiddetto obiettivo della "eliminazione dei Comuni minori", ma evolve come evolve la società civile. Se la Legge del 1906 sanciva l'inopportunità di non "coercire la volontà dei Comuni e di non dare l'impressione che la scomparsa dei minori fosse una forzata dedizione dei più deboli alle esigenze dei maggiori senza riguardo per i loro legittimi interessi", nel 1926 la nuova Legge, nel contemplare il principio della fusione coattiva, ne codifica la proponibilità "quando l'interesse economico ed amministrativo ed il razionale progressivo sviluppo dei Comuni stessi lo richiedono". Questo principio fondamentale guida anche la vigente Legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni del 6 marzo 1945, ed è espresso agli art. 8 e 9 di quest'ultima.

Gli indirizzi del progetto di nuova Legge sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni (Lacc) oggi in consultazione ben riassumono i concetti oggi alla base dell'azione del Consiglio di

Stato, attualizzata alle esigenze di amministrazione del nostro territorio nel terzo millennio. È d'obbligo richiamare in questa sede le finalità codificate nell'art. 2Lacc.:

- *conseguire in ogni Comune una funzionalità amministrativa*
- *garantire il dibattito democratico*
- *ricercare una localizzazione ottimale delle risorse*
- *migliorare il potere contrattuale*
- *favorire la corretta ripartizione delle competenze*
- *migliorare la coordinazione della pianificazione*
- *ridurre il numero dei Consorzi.*

Tutela della democrazia?

Anche tra questi obiettivi figura l'esplicito richiamo alla funzione del Comune quale mezzo di democrazia diretta. Questa importantissima componente della vita comunale, oggi seriamente minacciata, trova perlopiù difese retoriche e poche azioni pratiche. La causa principale è il disinteresse che circonda le questioni istituzionali.

Ben argomentava il già citato rapporto della Commissione speciale sul consorzio dei Comuni in merito a questo aspetto della "ragione di esistere" del Comune, definendolo *"quello di promuovere nel cittadino l'amore della cosa pubblica immettendolo, per quanto sia più direttamente possibile, nella partecipazione al governo della stessa"*.

La componente democratica del Comune, per essere veramente difesa, va messa in relazione con l'odierno rapporto cittadino/autorità. Questo tema è stato trattato nel citato studio dipartimentale "il Cantone e i suoi Comuni (pag. 36), rilevando che, alla scomparsa del Comune economico (Markgenossenschaft), il Comune moderno, detto anche Comune dei servizi è meno facile da assimilare in quanto gli scopi primari che gli sono confidati sembrano non toccare così da vicino il singolo nucleo familiare. La scuola, le strade, la gestione e protezione del territorio sono prestazioni date per scontate e oggetto d'attenzione solo in rapporto ad interessi privati particolari. Tolto l'affanno del pane quotidiano che caratterizzava la vita del Ticino di una volta, si lascia che altri provvedano a portare avanti le cose allontanandosi così dalla cosa pubblica, quasi snobbandola. Nemmeno il quadriennale rinnovo dei poteri comunali riesce a resuscitare in molti Comuni alcuna vera scintilla di partecipazione democratica. All'elevato numero di elezioni tacite (quasi il 30%), al crescente astensionismo, si accompagna l'impossibilità di dibattere su veri progetti politici data ancora una volta l'insufficiente dimensione di molti Comuni in rapporto ad una scala di problemi che oramai travalica i loro confini giurisdizionali, sui quali è assai ridotta, se non inesistente, la loro influenza.

Migliorare le finanze?

Sarebbe errato considerare la situazione finanziaria dei Comuni quale il principale fattore di riferimento per promuovere una politica di aggregazioni. In passato il degrado finanziario sembrava sempre collimare con situazioni di scarsità di risorse umane e di difficile collocazione geografica, per cui era evidente identificare l'obiettivo delle fusioni nella riduzione del numero dei Comuni.

Le finanze erano e restano il mezzo per l'assunzione e l'attuazione dei compiti pubblici, ma l'evoluzione di questi ultimi ha innalzato il limite di guardia al di sotto del quale l'Ente locale si trova in difficoltà, coinvolgendo Comuni ben più popolati di 100 abitanti. Pure la situazione economica cantonale è radicalmente mutata.

La situazione finanziaria dei Comuni va oggi letta più secondo una dimensione regionale in rapporto ad iniziative di sviluppo che esigono una coordinazione con Enti vicini o con il Cantone. L'insediamento industriale, la promozione del turismo ecc., poco si conciliano con la frammentazione del potere decisionale; pure i benefici che possono derivare dalla promozione di insediamenti produttivi devono ragionevolmente andare a favore di una collettività più ampia di quella racchiusa entro i soli confini del Comune sede, considerato in particolare anche che le ricadute ambientali, viarie, sociali, degli insediamenti e delle strutture produttive toccano sempre aree ben più vaste di questi ultimi.

La politica di aggregazione tra i Comuni non è promossa con l'intento di conseguire risparmi bensì di migliorare l'utilizzazione delle risorse in rapporto a bisogni ed iniziative di primario interesse per la popolazione.

A cittadini uguali Comuni uguali?

La cartina dei moltiplicatori comunali e quelle relative alle risorse fiscali, allegate al presente messaggio evidenziano le innegabili differenze tra le varie Regioni e, più in generale tra il Sopra ed il Sottoceneri. A quasi 30 anni dall'entrata in vigore della Legge sulla compensazione intercomunale, a 18 anni dall'istituzione del contributo di livello, si deve concludere che il vigente sistema di perequazione non ha potuto fermare l'accentuarsi delle disparità regionali. Le tabelle allegate indicano chiaramente la preoccupante evoluzione dei contributi versati ad un numero crescente di Comuni a copertura del disavanzo d'esercizio. Non può non preoccupare che 78 Comuni facciano richiesta per il 1998 di essere beneficiari dell'aiuto compensativo, e che oltre 100 fanno capo al contributo di livello in quanto le loro risorse finanziarie sono inferiori ai 2/3 della media cantonale.

Ciò che deve maggiormente preoccupare è dunque che nel 30% dei Comuni si è già persa l'autonomia decisionale, come prevede la vigente LCI per i beneficiari dell'aiuto ai sensi dell'art. 7, mentre per molti altri lo sforzo di rientrare nel 100%

di moltiplicatore impone politiche di stallo negli investimenti e drastici tagli alla spesa corrente, tali da rendere oramai retorica l'autonomia locale.

Senza peccare di catastrofismo è lecito affermare che l'attuale ripartizione delle risorse finanziarie sul territorio cantonale espone molti Comuni ad un rischio di sudditanza occulta verso altre regioni del Cantone senza che il sistema offra oggi una via d'uscita, dato che in una parte del Cantone il territorio più oneroso da gestire è amministrato da Comuni che concentrano una minore entità di risorse umane e finanziarie (in 12 Comuni risiede il 40% della popolazione TI), e che hanno, innegabilmente, ridotte se non inesistenti prospettive di sviluppo economico.

Sempre più pare lecito chiedersi se non esistano di fatto oggi disparità inaccettabili tra cittadini di uno stesso Cantone a ragione di differenze di grado di imposizione fiscale che, pur data una media cantonale dell'80% di moltiplicatore, vedono comunque persistere "isole" privilegiate sul nostro territorio. Il pericolo maggiore è però quello che la **qualità dei servizi pubblici** possa differenziarsi troppo tra le varie Regioni a dipendenza degli sforzi di contenimento della spesa che gli Enti locali sono chiamati ad attuare. La disparità così creata toccherebbe dunque le stesse **opportunità** che una collettività locale deve poter avere per contribuire allo sviluppo di un Cantone e garantire nel contempo un opportuno decentramento del potere decisionale a favore del Comune mantenendo nel contempo un livello di offerta pubblica il più possibile omogeneo e che risponda alle vere esigenze della società civile.

I dati della statistica finanziaria dei Comuni ticinesi per il 1997 pubblicata dalla SEL sul numero di aprile di "Informazioni statistiche", di per sé lanciano segnali positivi, di ripresa per le finanze comunali. Questi dati vanno però correttamente interpretati.

La statistica si basa sui conti consuntivi di 239 Comuni su 245, per 95 di essi (che rappresentano l'80% della popolazione del Ticino) viene confrontata l'evoluzione dei valori dal 1992 al 1997.

Già si è detto che rispetto al 1996 la situazione generale è migliorata, in particolare i ricavi sono aumentati dell'1.9% mentre il disavanzo globale è stato ridotto dai 29.8 milioni del 1996 agli 8.1 milioni del 1997. Per quanto concerne gli investimenti si è rilevata la diminuzione delle relative uscite passate dai 201.8 mio. a 174.5 mio di fr.; il debito pubblico è aumentato di 19.8 mio equivalente a fr. 5'299.-- per abitante (1996: fr. 5'215.-).

I dati generali sono di per sé incoraggianti ma vanno comunque relativizzati considerato:

- . **che 78 Comuni sono in regime di compensazione ordinaria (art. 7 LCI);**
- . **che 128 Comuni hanno chiuso il 1997 con un disavanzo d'esercizio;**
- . **che gli ammortamenti effettuati (7.2%) sono in media inferiori allo standard svizzero (10%) anche se conformi alla LOC;**

- **che i tassi d'interesse sul mercato finanziario sono attualmente favorevoli ai Comuni.**

Dato l'elevato grado di indebitamento verso banche ed enti finanziatori (stimato in oltre 3.5 miliardi di fr.), è bene considerare i rischi legati a variazioni dei tassi nel medio termine. Pure la tendenza al ribasso degli investimenti non va di per sé considerata fattore positivo considerato anche come l'investimento pubblico debba assumere funzioni anticicliche in periodi di recessione; inoltre, e non da ultimo, occorre tenere presente come diminuisca la possibilità per i Comuni di controllare l'incremento della spesa indotta da Consorzi ed Enti parastatali. Se, per inciso, la riforma Spitex darà ossigeno agli Enti locali nel breve e medio termine, si assisterà di seguito verosimilmente ad una crescita esponenziale maggiore degli esborsi legati agli anziani rispetto a quelli dell'Ente ospedaliero cantonale, pure le spese legate allo smaltimento dei rifiuti urbani sono destinate ad aumentare unitamente ai costi della protezione del territorio in generale.

La diseguale localizzazione di risorse, unita alle componenti geografiche, incide grandemente sulla progettualità comunale che rischia sempre più di essere appannaggio di pochi amministratori; l'autonomia è sempre più prigioniera di una rete di flussi finanziari per sussidi e contributi vari che la condizionano e che sono generati ed istituzionalizzati dall'impossibilità di ridefinire la ripartizione dei compiti dello stato tra i due livelli istituzionali del Cantone a ragione dell'inadeguatezza delle dimensioni e della struttura di troppi Comuni, carenze queste alle quali non può ovviare la capacità degli amministratori locali, impotenti dinanzi alle limitate risorse a disposizione.

Un nuova solidarietà tra i Comuni?

Al pari dell'imprenditore privato l'amministratore comunale sarà influenzato nella sua capacità progettuale dalle risorse a disposizione e dalle capacità della struttura operativa a disposizione.

La ricerca della dimensione ottimale del Comune va vista in quest'ottica; da questa dipenderà la sua funzionalità intesa come efficacia nell'offrire prestazioni a giusti costi attraverso un'amministrazione efficiente e correttamente dimensionata. I Comuni del Cantone Ticino sono molto differenti tra di loro per risorse e dimensione, lo si sottolinea da un secolo. Intervenire su questo tessuto significa armonizzare queste differenze in nuovi Enti locali. Ne deriva certamente l'esigenza di un intervento superiore atto a mitigare le differenze più marcate dal profilo finanziario, per non pregiudicare sul nascere la funzionalità del nuovo Comune. Tale è già la ratio della regola codificata all'art. 13 LFSC 1945, che prevede addirittura la possibilità di differenziare il moltiplicatore all'interno del territorio del nuovo Comune. Questo concetto di risanamento dei cosiddetti Comuni oberati è pure ripreso nel nuovo progetto di

Legge sulle aggregazioni coordinate (art. 21). Errato sarebbe però il ritenere che l'onere di questa operazione debba ricadere sul solo Cantone.

Si consideri come già con l'attuale Legge sulla compensazione intercomunale sia codificato il principio della solidarietà tra i Comuni, espresso sia tramite il livellamento della potenzialità fiscale (finanziato interamente dai Comuni), che tramite la compensazione ordinaria (finanziata paritariamente da Cantone e Comuni). Di principio il processo di aggregazione mira a sostituirsi quantomeno alla compensazione ordinaria creando una **nuova autonomia** gestionale locale, basata ovviamente su Comuni che per dimensione e risorse possano mantenerla nel tempo. **Per far questo è impensabile limitarsi alla riunione dei soli Comuni in difficoltà**, lo impedisce la stessa logica geografica che in molti casi coinvolgerà Enti tra loro confinanti ma ben differenziati dal profilo delle risorse finanziarie. La popolazione degli Enti locali coinvolti da questi processi deve dunque essere sensibilizzata alla logica di un progetto globale che coinvolge cittadini del Ticino ai quali la Costituzione conferisce eguali diritti, nella consapevolezza che i Comuni con maggiori risorse dovranno saperle cumulare con altre a beneficio di un nuovo concetto di gestione di un territorio cui corrisponde un'identità, un sentimento di appartenenza, che il vivere di ogni giorno ha già regionalizzato.

Se è previsto che il fondo di compensazione parteciperà al risanamento iniziale del Comune in difficoltà (progetto Lacc art. 23) occorre però che la struttura del nuovo Ente possa contare nel lungo termine sulle giuste risorse in rapporto agli oneri che dovrà sopportare; il semplice azzeramento di un debito pubblico non conduce di per sé ad una struttura comunale sana, capace di assumere un ruolo istituzionale veramente autonomo quale richiede la Costituzione.

Il progetto Capriasca rispecchia pertanto la politica di aggregazione quando riunisce Comuni chiaramente in difficoltà con quelli che stanno meglio.

Ribadito come le premesse di sviluppo e le risorse finanziarie di un Comune siano strettamente legate alla sua ubicazione geografica ed alla sua struttura dei contribuenti, sarebbe perverso mantenere nel tempo suddivisioni che accentuano differenze d'imposizione tra cittadini del Cantone e ostacolano l'affermarsi di nuove identità collettive. A ragion veduta si deve considerare che il contribuente facoltoso o l'industria pagante dal profilo fiscale opereranno scelte di residenza e d'insediamento il più delle volte condizionate da fattori estranei all'attività politica del singolo Comune (si pensi ad es. all'ubicazione ed all'estensione delle zone industriali, legata a vincoli di piano direttore e dalla vicinanza dell'autostrada). Già si è detto come in tal senso le opportunità di sviluppo delle varie Regioni siano disuguali e difficili da compensare pur ritenuti gli aiuti erogati ai sensi della Legge federale sugli aiuti all'investimento nelle Regioni di montagna (LIM).

Se è volontà di molti ricercare un rimedio a questa situazione, gli sforzi sembrano concentrarsi perlopiù nel ricercare nuove fonti di entrata per i Comuni e le Valli più discosti, lasciando

irrisolta la questione dell'**utilizzo ottimale delle risorse finanziarie**, ripetendo la strategia che condusse all'adozione della Legge sulla compensazione intercomunale.

Metaforicamente si può affermare che questo tipo di interventi può solo mitigare la malattia del terzo livello istituzionale lasciandone però immuni le radici, che sono strutturali e non legate a contingenze economiche particolari.

Il tema è di particolare attualità in relazione al dibattito sui canoni d'acqua, oggetto di iniziative parlamentari, come pure in relazione al nuovo ordinamento federale e cantonale in materia di distribuzione di energia elettrica. Senza voler approfondire la tematica in questa sede, ci si limiterà a rilevare come di principio sarebbe del tutto improprio il far beneficiare di cospicue nuove entrate Comuni inadatti per dimensioni umane e amministrative ad esercitare un ruolo trainante nelle economie regionali. **La dispersione capillare di queste nuove risorse, ancora una volta, non farebbe che alleviare l'intervento del fondo di compensazione riconfermando un'autonomia di facciata a Comuni il cui ruolo politico/istituzionale è oramai inesistente.**

La scarsità delle risorse impone la loro concentrazione a favore di obiettivi comuni le cui ricadute positive vadano a beneficio di molti e non di pochi eletti, occorre in tal senso fare astrazione da preoccupazioni legate alla manutenzione di strade, case comunali o carrali di frazioni discoste (che verranno comunque garantite) a favore di un nuovo disegno che dovrà essere tracciato da nuovi amministratori a beneficio delle generazioni future.

I Comuni devono essere anch'essi motore dello sviluppo del nostro Cantone; tale è innegabilmente il compito primario del terzo livello istituzionale.

È dunque la capacità di assumere autonomamente i compiti pubblici la componente primaria della loro autonomia. **Una politica di intervento "assistenzialista" il cui fine sia il semplice miglioramento/risanamento della situazione finanziaria degli Enti locali è nel medio/lungo termine fallimentare.**

Un Comune più forte?

La frammentazione del nostro territorio in così tante amministrazioni locali non risponde alle esigenze della società moderna. Le iniziative concrete nel campo della promozione economica richiedono la sensibilizzazione e la partecipazione di interi comprensori regionali, si pensi alle terme di Acquarossa per la Valle di Blenio, all'idea del parco acquatico nata nel Mendrisiotto o il progetto Grossalp in Valle Maggia. L'inadeguatezza della risposta istituzionale genera inoltre il ricorso a forme societarie di diritto privato, che non sempre collimano con la tutela della componente democratica nella gestione della cosa pubblica.

Queste considerazioni sono rafforzate dalle risultanze delle verifiche effettuate nell'ambito dell'allestimento dello studio "Il Cantone e i suoi Comuni. L'esigenza di cambiare", per quanto attiene la dotazione in servizi e infrastrutture (pubblici e privati) e la capacità amministrativa autonoma del singolo Comune.

Il primo indicatore riferisce la presenza entro di confini giurisdizionali di una serie di servizi o infrastrutture (in tutto 15) offerti sia dall'ente pubblico che dall'economia privata, che per loro natura riguardano la "quotidianità" (almeno potenziale) di coloro che abitano in un luogo e contribuiscono quindi a costituire lo spazio di riferimento abituale odierno dei residenti (centro scolastico, ufficio postale, banche esercizi pubblici, negozi, impianti sportivi ecc.) Lo scopo era quello di evidenziare la polarizzazione di Comuni verso sub-poli locali dal profilo della messa a disposizione della popolazione di servizi che possiamo definire usuali:

Questo indicatore ha dato i seguenti risultati su base cantonale:

- *nulla o quasi nulla (0-2 strutture) in 61 Comuni fortemente polarizzati (Roveredo C. 0, Lugaggia 1);*
- *molto scarsa (3-5 strutture) in 65 Comuni polarizzati (Cagiallo 4, Lopagno 3);*
- *limitata (6-7 strutture) in 45 Comuni intermedi (Sala Capriasca 6, Vaglio 6);*
- *discreta (8 strutture) in 19 Comuni con discreta "autosufficienza"*
- *buona (9-10 strutture) in 25 Comuni con buona "autosufficienza";*
- *ottima (11 o più strutture) in 30 Comuni polarizzanti (Tesserete + di 11)*

Interessante rilevare la situazione per i 7 Comuni coinvolti nell'aggregazione, che conferma il ruolo centrale di Tesserete.

La capacità amministrativa autonoma è stata finalizzata ad accertare la capacità di svolgere oggi in proprio alcuni compiti primari per la società locale, e le risorse in personale dell'amministrazione comunale. Il risultato finale, che non ha comportato per ora un giudizio qualitativo sull'efficacia e/o sull'efficienza dall'apparato politico/amministrativo locale ha dato le seguenti risultanze:

- *110 Comuni con bassa capacità amministrativa autonoma, di cui 83 con capacità amministrativa autonoma molto bassa (Lugaggia, Roveredo C., Vaglio);*
- *62 Comuni con media capacità amministrativa autonoma (Sala Capriasca, Cagiallo, Lopagno);*
- *73 Comuni con elevata capacità amministrativa autonoma, di cui 54 con capacità molto elevata (Tesserete);*

La situazione dei 7 Comuni è di per sé esplicitativa.

Anche a chi voglia contestare i dati relativi a questo o quel Comune non può sfuggire la scarsa potenzialità operativa, progettuale, democratica (79 Comuni su 245 votano tacitamente per il Municipio), che affligge un gran numero di Enti locali. Il mantenere immutata questa situazione è la vera malattia che conduce alla perdita di autonomia comunale. Viene infatti così favorita la progressiva delega di compiti comunali ad enti sovracomunali (Consorzi) e la perdita di autonomia decisionale a favore del Cantone o di Enti parastatali.

Comuni più forti di fronte ai Consorzi?

La collaborazione intercomunale non è un rimedio alla perdita dell'autonomia comunale, esemplificative in tal senso sono le riflessioni contenute sia nel citato documento dipartimentale che nel recente progetto di Legge sulla collaborazione intercomunale attualmente in consultazione::

- la collaborazione intercomunale non può costituire una valida alternativa ad un processo di aggregazione tra i Comuni finalizzato ad un loro corretto dimensionamento
- la collaborazione intercomunale può essere veramente efficace solo se attuata tra Comuni funzionali, per dimensione e risorse, che in essa ricerchino la coordinazione e l'efficacia negli interventi, unitamente alla razionalizzazione dei costi del pubblico servizio, senza per questo rinunciare al controllo politico del Consorzio;
- la collaborazione a fini economici va nettamente distinta dalle ipotesi di accordo intercomunale che si pongono come obiettivo la concezione e la messa in atto di strategie di più ampio respiro legate allo sviluppo socioeconomico di un comprensorio regionale, dove entra in considerazione l'ipotesi della creazione di un ulteriore livello istituzionale.

La collaborazione tra i Comuni dovrebbe comportare da parte di questi ultimi la semplice rinuncia a competenze amministrative, preservando il loro potere decisionale.

Il dibattito politico dovrà in questo ambito ancora una volta determinare se salvare autonomie di facciata, lasciando che il crescente impatto dei problemi sovracomunali incrementi il trasferimento di competenze decisionali dal Comune ad altri, oppure creare le premesse affinché le Autorità locali, in completa autonomia, decidano come organizzare la gestione degli interessi comuni. La proposta dell'Agglomerato apre un capitolo particolare per le aree urbane dove operano di regola Comuni con elevata capacità amministrativa autonoma. Ancora una volta il numero, e la capacità amministrativa dei Comuni coinvolti sono i fattori decisivi.

L'orientamento del progetto di Legge è quello di offrire a Comuni funzionali degli strumenti per disciplinare e organizzare in modo ottimale le relazioni regionali, definendo in tale ambito

a quali modalità di controllo, democratico o amministrativo, assoggettare gli Enti regionali.

Ad una visione, campanilistica, autarchica del Comune occorre sostituire la consapevolezza che ogni collettività locale deve essere partecipe della ricerca del bene collettivo.

Prime conclusioni

In questo primo capitolo del messaggio si è voluto evidenziare l'ampiezza del problema politico sollevato dalla proposta di decisione che il Governo sottopone in questa sede al Parlamento.

Si è visto che la nuova Costituzione cantonale tratta oggi esplicitamente il tema della fusione, mentre a livello politico si susseguono richieste di revisione di questo o quell'ambito che interessa i Comuni; ancora non si è però trovata una ampia convergenza politica su questo tema, mentre già è ufficializzata la sua importanza tra i cantieri principali della riforma dello Stato.

Si deve essere coscienti che il Comune è in perdita di velocità per quanto riguarda la possibilità di assumere e gestire in autonomia i compiti pubblici, esso è minato nel suo ruolo democratico dalla disaffezione del cittadino, consapevole di fatto dei limiti del potere locale, e dal dover far capo a Enti intercomunali per far fronte ai nuovi servizi su scala regionale.

Si deve constatare che i Comuni ticinesi sono in situazione molto differente tra di loro, a dipendenza della collocazione regionale e soprattutto a ragione di una ripartizione delle risorse che non tiene conto sufficientemente degli oneri che gli Enti locali devono sopportare. Sempre la Costituzione (art.15 cpv. 2) chiama il Cantone a favorire la solidarietà tra i Comuni e lo sviluppo equilibrato tra le varie Regioni. Si tratta quindi di trovare finalmente una risposta concreta.

Si ammetta finalmente la necessità di superare una mentalità attendista che ha sinora lasciato irrisolti i problemi legati al sottodimensionamento del Comune, sia dal profilo delle sue risorse umane e finanziarie che da quello della sua struttura amministrativa.

Si prenda atto del fatto che la compensazione intercomunale perpetua a tutt'oggi una mentalità assistenziale che, senza per questo negare gli sforzi degli amministratori di molti Comuni, mantiene in vita Enti oramai incapaci di assumere il ruolo richiesto al terzo livello istituzionale. La perequazione non riesce invece a supportare i Comuni attraverso un sistema mirato di ripartizione delle risorse che garantisca loro eguali possibilità di sviluppo.

Si deve essere consapevoli che la collaborazione intercomunale non rafforza oggi il Comune ma contribuisce a sminuirne il ruolo democratico, sottraendogli inoltre competenze.

Si rammenti infine che il Cantone, confrontato con la riforma dello Stato, ha bisogno di un partner istituzionale e non di agenzie amministrative locali da gestire e guidare.


Le aggregazioni:

una tappa fondamentale della riforma istituzionale

Intervenire sulla dimensione dei comuni significa in primo luogo



il soddisfacimento di questa condizione, unitamente ad
**una diversa ripartizione dei compiti e dei flussi finanziari e
alla revisione delle modalità di funzionamento degli enti locali,**
permetterà di:



II. IL PROGETTO CAPRIASCA

Il primo capitolo conferma che il progetto Capriasca è importante per tutti i Comuni del Cantone.

Esso è il primo atto concreto del processo di riorganizzazione istituzionale del Ticino finalizzato al miglioramento dei rapporti tra l'Autorità ed il cittadino.

Le caratteristiche del progetto sono descritte nel rapporto del Consiglio di Stato, parte integrante del presente messaggio, allestito sulla base dello studio per nuove aggregazioni di Comuni in Capriasca del 17 settembre 1998, indirizzato al Consiglio di Stato dalla Commissione speciale costituita con risoluzione governativa 20 giugno 1995 a seguito dell'adesione di tutti i Municipi dei Comuni interessati. Detto rapporto evidenzia la realtà territoriale e finanziaria dei 7 Comuni al momento del voto consultivo, informando pure sulla dotazione di servizi e infrastrutture e sulle collaborazioni esistenti. La votazione consultiva tenutasi ai sensi dell'art. 5 LFSC in data 28 marzo 1999 sulla fusione dei Comuni di Cagiallo, Lopagno, Lugaggia, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio, ha dato il seguente esito:

COMUNE	iscritti in catalogo	Votanti	% votanti	Schede Non computabili		Schede computabili	SI	NO
				Bianche	nulle			
CAGIALLO	418	286	68.4	1		285	196	89
LOPAGNO	397	259	65.2	3	2	254	136	118
LUGAGGIA	464	348	75	2		346	147	199
ROVEREDO C.	105	78	74.3			78	76	2
SALA CAPR.	844	618	73.2	7		611	304	307
TESSERETE	1009	701	69.5	9	3	689	524	165
VAGLIO	375	282	75.2	1	2	279	146	133
TOTALI	3612	2572	71.9	23	7	2542	1529	1013

Ritenuto come i preavvisi delle Assemblee comunali non sono tutti favorevoli, il Gran Consiglio è chiamato a decidere sulla proposta di aggregazione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri (art. 8 LFSC 1945).

Ribadita l'importanza che questa decisione del Parlamento riveste nell'ambito del progetto di riorganizzazione istituzionale del Cantone, considerato inoltre che, dalla promulgazione della Legge, mai il Parlamento ha avuto occasione di deliberare ai sensi del citato art. 8 LFSC, il Consiglio di Stato ritiene opportuno richiamare in questa sede i tratti essenziali del dibattito politico che caratterizzò l'adozione della vigente Legge sulla fusione e separazione di Comuni.

Le considerazioni di allora risultano infatti illuminanti e mantengono una stretta attualità per quanto concerne, in particolare, la delimitazione del potere di apprezzamento del Gran Consiglio ai sensi degli art.li 8 e 9 della Legge in rapporto alla natura consultiva della votazione comunale.

La Legge sulla fusione e separazione dei Comuni 1945

Il primo capoverso dell'art. 8 LFSC precisa che il Gran Consiglio *"decide secondo l'interesse generale in conformità dei criteri stabiliti negli articoli seguenti"*; il successivo art. 9 aggiunge che *"Il Gran Consiglio può decretare la fusione di due o più Comuni quando l'interesse economico e amministrativo generale lo richiede"*.

Queste locuzioni hanno carattere indeterminato e conferiscono ampio potere discrezionale al Parlamento; pure il secondo capoverso dell'art. 9 esemplifica una casistica per circoscrivere un ambito dove la fusione dovrebbe di regola venire decretata, dato il sussistere di una delle condizioni sub. Litt. a), b) e c)

A torto taluno potrebbe argomentare che la Legge vigente non è strumento adatto per decidere sulle fusioni del 2000, in quanto troppo ancorata ad una realtà oramai superata dai nostri Comuni.

È vero che i materiali legislativi (messaggio, rapporto commissionale e verbali GC del 1944) evidenziano le situazioni di estremo disagio amministrativo e anche di fallimento finanziario in molti Comuni:

"È pertanto naturale che, di fronte alle crescenti difficoltà di ordine amministrativo e finanziario i Comuni meno preparati ed anche meno abili si siano incamminati verso un lento declino, talvolta per difetto di uomini capaci di dominare le difficoltà, talvolta per condizioni che sono proprie all'ente, cui fanno difetto i mezzi necessari per fronteggiare gli oneri imposti".

(messaggio del Consiglio di Stato per una nuova Legge sulla fusione, separazione e consorzio dei Comuni – 1944).

È anche vero che già allora si pose l'accento sul ruolo che il Comune deve assumere nella gestione della cosa pubblica e sulla sua importanza per la democrazia.

Il pericolo di assistere alla decadenza del Comune in rapporto a questi postulati è più che mai attuale, già lo si è evidenziato nel capitolo introduttivo del presente messaggio. Va inoltre ulteriormente ribadito come l'avvento della perequazione intercomunale nulla ha sanato delle carenze strutturali di un numero crescente di Comuni, pure l'evolvere ed il complicarsi dei compiti pubblici ha ulteriormente innalzato la soglia della capacità amministrativa richiesta al singolo Ente locale.

Già in quel 1944 il dibattito si concentrò molto sull'imposizione coatta, o meglio sul ruolo guida che l'Autorità cantonale doveva assumere nei processi di fusione tra i Comuni. Il rapporto 4 settembre 1944 della Commissione speciale incaricata di esaminare il messaggio governativo, nella sua parte iniziale rileva anzitutto come il vecchio titolo VII della prima legge organica comunale lasciasse arbitro assoluto il Gran Consiglio di decretare o meno una fusione o separazione di Comuni senza dettare un criterio direttivo in materia. Viene di seguito citato il messaggio accompagnante la riforma del 1906 nel quale il Consiglio di Stato lamentava il fatto che, mancando le direttive precise, *"il vecchio spirito di nulla innovare, l'amore dello statu quo, la diffidenza verso i Comuni maggiori il cui*

sviluppo si considera come fatto a detrimento dei piccoli Comuni finiscono sempre per avere il sopravvento”.

La Commissione sottolineò allora il perpetuarsi di questo immobilismo

“Il vecchio spirito di cui è traccia nel messaggio del 1906 continuò però ad imperare anche nell’epoca della nuova Legge, che pur prescriveva numerose norme indicative e statuiva il diritto di imporre, in casi eccezionali, la fusione di Comuni. È tale vecchio spirito che, purtroppo, ha saputo nascondere spesso sotto il manto della salvaguardia delle autonomie comunali la grettezza dell’istinto di campanile, ha dato frutti amari: l’impoverimento progressivo e ineluttabile di Comuni un tempo floridi, ma sopravvissuti alle mutate contingenze di vita che solo si reggono per l’attaccamento a tradizioni non più aderenti al nuovo stato di cose, nuclei di cittadini che debbono compiere ogni sforzo unicamente per “mantenere”, per l’impossibilità di “migliorare”; le conseguenze disastrose sia per i cittadini sia per la dignità dello Stato, del fallimento del soccorso finanziario a fondo perso, proveniente – e l’opinione pubblica si è di ciò giustamente preoccupata – talora dalla “pubblica beneficenza”.

(Rapporto della Commissione speciale del 4 settembre 1944, verbali sess. Ord. Autunnale 1944 pag. 416).

La preoccupazione del Consiglio di Stato, di seguito recepita dal Gran Consiglio fu sempre quella di uscire dall’immobilismo stimolando l’avvio dei processi di fusione. L’ampio dibattito che accompagnò l’adozione dell’art. 4 in merito all’avvio d’ufficio del procedimento e la facoltà anche per i cittadini di richiederlo al Cantone, comprovano questa volontà di avviare un processo di rinnovamento dei Comuni!

“Nell’ambito delle diverse misure legislative destinate a stabilire per i Comuni condizioni di esistenza migliori, la Legge sulla formazione di nuovi Comuni trova un posto preminente: essa, applicata con corretta fermezza, creerà in parecchi casi le premesse per uno sviluppo più razionale degli enti comunali (rapporto commissionale pag. 416).

La proposta di Legge allestita dal Consiglio di Stato con il citato messaggio era in tal senso particolarmente incisiva nel tenore degli art.li 8 e 9. Ai sensi dei questi articoli:

Art. 8

Il Gran Consiglio, che non è vincolato alle domande delle parti, decide a norma dell’interesse generale sulla scorta di criteri stabiliti agli articoli seguenti.

Il decreto legislativo prescrive le modalità della fusione, il nome del nuovo Comune e il circolo cui viene ascritto

Art. 9

Il Gran Consiglio può decretare la fusione di due o più Comuni quando l’interesse economico ed amministrativo o il razionale e progressivo sviluppo dei Comuni stessi lo richiedono.

La fusione non può in particolare essere negata ad un Comune quanto il suo abitato costituisca con altro Comune più popolato

un unico aggregato di case e gli manchino i mezzi finanziari per il suo razionale e progressivo sviluppo”

La Commissione intervenne in particolare sul testo dell'art. 9 ritenendo opportuno includere norme più precise e dettagliate, destinate *“a dare al Gran Consiglio, nella sua decisione, le direttive positive”*.

Il dibattito parlamentare avrebbe di seguito confermato la preoccupazione di mitigare la perentorietà del secondo capoverso dell'art. 9, accogliendo la proposta commissionale di introdurre un *“di regola”* che, evitando un automatismo, conservava tutto il potere decisionale al Parlamento, libero di apprezzare ogni situazione.

“Di regola, dice il testo che Vi proponiamo, il Gran Consiglio decreterà la fusione di due o più Comuni quando ad uno di essi manchino i mezzi economici sufficienti per sopperire alle necessità ed agli obblighi di una regolare amministrazione”.

Questa prima descrizione evidenzia come l'interesse di uno dei Comuni possa esser giudicato prevalente sull'opposizione degli altri, ove vi sia difficoltà nel reperire i mezzi economici di una regolare amministrazione.

La regolare amministrazione è un concetto indeterminato che evolve nel tempo e mantiene la legge attuale anche ai nostri giorni, non è certo arbitrario includervi i concetti che stanno alla base del Comune moderno per il suo corretto dimensionamento, al fine di rispondere al meglio alle esigenze della popolazione e ossequiare il mandato costituzionale che gli impone di assumere il giusto livello di compiti.

Molto interessanti le considerazioni di seguito sviluppate per la lettera b) del medesimo articolo:

“Di regola, dice ancora l'art. 9, il Gran Consiglio decreterà la fusione quando la ristrettezza del territorio di un Comune in rapporto alla sua popolazione ed alle sue possibilità sia di grave ostacolo al suo progressivo sviluppo ed alla razionale organizzazione dei suoi servizi.

Il concetto dell'al. b) dell'art. 9 era già contenuto nella legge del 1906. Infatti essa legge già allora non tendeva solo a sopprimere i piccoli Comuni oberati ed incapaci, per lo sviluppo dei tempi, di continuare a provvedere a se stessi, che presentassero contemporaneamente i requisiti razionali per una fusione, bensì pure a permettere la costituzione di centri, nel Cantone, attraverso l'assorbimento da parte del nucleo cittadino dei Comuni periferici, qualora il centro cittadino si trovasse in condizioni di asfissia, per mancanza di territorio e per l'impossibilità, data la ristrettezza dello stesso, di sistemare convenientemente i propri servizi pubblici...omissis..”

Si riscontra in queste considerazioni la volontà di uscire dal solo ambito del risanamento del Comune oberato, pensando anche a quelli che allora si definirono *“centri cittadini”*, oggi questi ultimi possono certamente essere individuati anche nei sub poli

quale è il Comune di Tesserete. Assieme agli altri evidenziati nel citato studio dipartimentale essi costituiscono il riferimento per la costruzione di un nuovo nucleo Comunale.

La successiva lettera c) introduce un elemento che si può definire di logica territoriale, allorquando stabilisce che la fusione andrà di regola decretata *“quando il suo abitato costituisca con altro Comune un unico agglomerato di case”*. Interessante è rilevare come prima del dibattito in Gran Consiglio questo fattore fosse, anche per la Commissione, di carattere imperativo, il testo proposto da quest'ultima manteneva infatti l'impostazione originaria formulata dal governo che prevedeva che in tale situazione la fusione *“non potrà essere negata”*. Il dibattito in sede parlamentare diminuì l'incisività del capoverso in questione, allineandolo al *“di regola”* introdotto per le lettere a) e b); la finalità era ancora una volta quella di evitare ogni automatismo nella decisione del Gran Consiglio.

I fattori determinanti per la decisione del Parlamento

Le considerazioni sin qui esposte indicano come ampio sia il potere d'apprezzamento del Gran Consiglio su un progetto di fusione. I fattori determinanti sono:

- ❖ **nelle fusioni si persegue l'interesse generale, inteso anche come interesse economico, amministrativo, dove il Comune va visto in relazione ai compiti pubblici che deve assumere ed alla progettualità che può concretizzare per lo sviluppo suo e, più in generale, per la società;**

Brenno Galli relatore commissione speciale (pag. 437 verbali GC)

“omissis...il problema della fusione e del consorzio dei Comuni deve essere esaminato dal punto di vista realistico degli interessi superiori dello Stato e non da quello sentimentale di un'ipotetica autonomia comunale, che, sia dal punto di vista storico che da quello costituzionale, non ha più ragion d'essere...omissis... si deve badare agli scopi che la Legge persegue e che si sintetizzano nella necessità di creare Comuni vitali, che siano veramente cellule dello Stato...omissis

Rapporto commissione speciale pag. 420 verbali sessione ord. Aut. 1944

“La Legge che proponiamo alla vostra attenzione ci sembra corrispondere da un lato alle esigenze dei Comuni, e soprattutto alla necessità che lo Stato esamini tutti i mezzi per rafforzarli, per impedirne la decadenza, per rialzarne il prestigio, e dall'altro permettere una corretta liquidazione dei Comuni che cessano d'esistere ed una logica ricostruzione degli enti nuovi.

Nessun ente ha diritto di vivere unicamente per la sua tradizione: la vita pubblica domanda sempre nuove forze e sempre nuove soluzioni: quando un ente pubblico, un Comune,

per l'evoluzione della sua zona, per il suo irreparabile spopolamento, determinato da ragioni naturali, per la mancanza di possibilità di vita, decade al punto da non poter essere più considerato come un complesso politicamente ed economicamente vitale, è opportuno che altri esami soluzioni più vaste, affinché in ultima analisi si ricrei quella cellula primitiva della vita pubblica della quali il cittadino si compiace di trarre storicamente la sua origine politica.”

- ❖ L'interesse generale è oggi dato anche, se non primariamente, in relazione all'attuazione della politica cantonale di riorganizzazione istituzionale del Cantone chiaramente espressa dalle Linee direttive 1996/1999, più volte richiamate. Innegabili sono le correlazioni esistenti tra la riorganizzazione dei Comuni e il processo di riforma dello Stato, dato l'attuale sistema di ripartizione di competenze.
- ❖ Le cause del degrado del Comune oggi non sono solo finanziarie ma più complesse. Pur originata dal sottodimensionamento del Comune, la crisi è resa più acuta dalle carenze strutturali dell'Ente locale dinanzi ai nuovi compiti pubblici e dalla disaffezione del cittadino per l'esercizio della democrazia. La volontà di porvi rimedio non deve venir meno.
- ❖ La fusione non è un "affare" solo dei Comuni Al di là del fatto che il procedimento può essere iniziato d'ufficio anche dal Cantone, occorre comprendere che la decisione che il Parlamento è chiamato a prendere su ogni singolo progetto non può fondarsi solo sull'opinione consultiva espressa dalla popolazione interessata, ma deve invece esprimere la volontà di tutelare un disegno più ampio che implica il prevalere di un progetto d'insieme sulle individualità comunali. Questo progetto, che da 100 anni riempie le cronache parlamentari ed i documenti governativi, non ha mai perso di attualità, ma è stato invece riaffermato proprio dal nuovo testo della Costituzione cantonale, in particolare dagli art.li 15 e 20, quest'ultima norma, al suo secondo capoverso, addirittura sollecita il Cantone a favorire la fusione dei Comuni. Ciò è la logica conseguenza dei principi enunciati dal precedente art. 15 Cst. Cant. che chiama il Comune a concorrere nella gestione dei compiti pubblici.
- ❖ Già nel 1944 era così. L'ampio dibattito sull'inserimento all'art. 8 del requisito della maggioranza qualificata quando i preavvisi assembleari non sono tutti favorevoli lo conferma, L'on. Cattaneo Francesco di Faido ebbe allora modo di sottolineare, ribadendo la necessità di inserire nella Legge questo quorum, che (verbali sessione aut. 1944) : *"E' giusto attivare l'interessamento intorno ad oggetti come questo che coinvolgono in grande misura l'economia generale del Cantone e la nostra struttura politica ed è giusto che la Sovrana Rappresentanza sappia in queste gravi questioni assumere la propria parte di responsabilità."*

- ❖ Ciò che è cambiato da allora è che gli interessi collettivi in gioco, interessi di tutta la popolazione ticinese, sono ben più importanti, considerata la nostra collocazione geografica in rapporto alle esigenze di collegamento europee.

❖ **Quanto espresso in ingresso al presente messaggio rende evidente il fatto che sostenendo i processi di aggregazione tra i Comuni si favorisce un progetto politico finalizzato a dare a questi ultimi il loro giusto ruolo costituzionale, rispondendo alle sollecitazioni che dai banchi dello stesso Parlamento più volte sono state espresse a questo proposito, vuoi in rapporto alla ripartizione delle competenze, dei flussi o delle risorse finanziarie tra i due livelli istituzionali.**

- ❖ Il voto dei Comuni ai sensi dell'art. 5 LFSC ha natura consultiva e non deliberativa, non si tratta di ottenere l'avallo di ogni Ente interessato, bensì di decidere sulla richiesta che può essere avanzata anche da un solo Ente, la cui popolazione si esprima favorevolmente all'unione con altro o altri Comuni.
- ❖ Si consideri in tal senso che la Legge demanda comunque al Gran Consiglio il potere di decretare la fusione anche quando i preavvisi comunali sono tutti favorevoli. Il Parlamento è in tal senso garante degli interessi generali.

Sempre Brenno Galli, relatore comm. pag. 438 verbali sessione ord. Aut. 1944

Singolare concetto sarebbe quello di risalire per novant'anni nella storia del nostro Cantone, negando il diritto dello Stato di intervenire su istanza del Comune o di un solo interessato. Se noi negassimo ad un Comune, a diversi Comuni, agli interessati o al Consiglio di Stato – come autorità che deve vigilare sull'andamento dei Comuni – il diritto di esaminare la necessità della fusione, si verrebbe meno a quanto già ammesso dalla legge attuale, Anche al malato si applicano le cure senza domandare il suo consenso...omissis

Non si potrà mai dare alle assemblee comunali una funzione deliberativa senza ritornare allo stato di cose anteriore alla legge del 1906 e rinunciare a occuparci della fusione di Comuni quando questi ultimi per ragioni di campanilismo non vogliono né sentire né vedere il proprio interesse”.

- ❖ Il fatto che tra i Comuni esistano anche marcate differenze a livello di imposizione fiscale non è un ostacolo alla fusione. L'art. 13 LFSC è molto chiaro nell'esprimere il pensiero del legislatore in relazione a situazioni che vedono Comuni “benestanti” unirsi a Enti in difficoltà. La norma chiama il Cantone al risanamento dei Comuni oberati se le loro condizioni “*costituiscono un serio ostacolo alla fusione*” pure è possibile secondo questa norma che venga autorizzata, in speciali circostanze che “*i contribuenti domiciliati in uno dei vecchi Comuni abbiano, per un numero determinato di anni, a pagare l'imposta comunale sulla base di un tasso*

diverso". La norma è in tal senso oltremodo chiara nell'implicito richiamo ad una solidarietà intercomunale che dovrebbe costituire la normalità nei processi di aggregazione tra Comuni. Favorire un **privilegiato isolamento fiscale** di singoli Comuni non collima di principio con gli interessi della comunità cantonale.

- ❖ Con l'art. 9 LFSC il legislatore si è preoccupato di stimolare il Parlamento (direttive positive secondo la Commissione speciale), la locuzione "di regola" va interpretata nel senso che, data una delle situazioni descritte la decisione dovrebbe di principio essere sempre positiva.

Quale coattiva?

È stato detto e scritto che la decisione sul progetto di creazione del nuovo Comune di Capriasca assume parzialmente le caratteristiche di una decisione coattiva. Ciò va relativizzato. I considerandi precedenti hanno chiaramente evidenziato che la Legge chiama il Parlamento ad esprimersi su progetti di aggregazione la cui componente principale è **l'assieme delle risorse umane, territoriali e finanziarie in gioco, ben oltre la specificità di ogni singolo Comune. Il quesito posto alla popolazione dei 7 Comuni è stato infatti quello di pronunciarsi in merito alla proponibilità di creare un nuovo Comune che riunisse i 7 attuali.**

La logica del progetto, accettata dal Consiglio di Stato e conforme agli indirizzi generali del processo di riorganizzazione istituzionale del Cantone, deve il più possibile essere salvaguardata per un ovvio rispetto del consenso popolare che lo stesso ha trovato nell'assieme della popolazione coinvolta (**oltre 500 voti di scarto**).

La cosiddetta coattiva è più corretto metterla in relazione con la procedura contemplata dall'art. 4, dove dall'ambito locale non giungono stimoli particolari e l'Autorità cantonale promuove d'ufficio, per un suo apprezzamento particolare, l'avvio della procedura di fusione, ottenendo di seguito l'avallo del Parlamento anche contro i preavvisi comunali.

Deve essere ancora ribadito come sia importante che alle volontà dei singoli Enti coinvolti si contrapponga la logica di un progetto di creare un nuovo Comune. Gli interessi collettivi in gioco non sono limitati a quelli della singola comunità locale ma vanno individuati nell'insieme della popolazione consultata. **Non si vogliono tutelare tutti i Comuni bensì aiutare quelli in difficoltà con le risorse di tutti, comprese quelle del Cantone.**

I 1'529 cittadini capriaschesi che hanno dato la loro adesione al progetto legittimano senz'altro Consiglio di Stato e Parlamento a ritenere che nel comprensorio dei 7 Comuni esiste un sentimento di grande apertura nella popolazione verso il sorgere del nuovo Comune, un consenso che non ha precedenti nelle consultazioni promosse su progetti simili nel nostro Cantone. Se la votazione consultiva deve permettere al Parlamento di ben apprezzare la situazione locale, quest'ultima

non deve dunque essere giudicata in rapporto al voto dei singoli Comuni bensì sulla globalità, sull'assieme dei cittadini ticinesi coinvolti, che sono innegabilmente tutti gli abitanti dei 7 Comuni, errato, se non pretestuoso, sarebbe il giudicare altrimenti. Tale è il solo vero senso del voto consultivo richiesto dalla Legge.

Non si tratta dunque di decidere di forzare o meno il singolo Comune bensì di legittimare la coerenza di una nuova visione istituzionale, di un nuovo Ente locale e la volontà di una popolazione che a maggioranza già ha dimostrato di riconoscersi in quest'ultimo.

Le proposte del Consiglio di Stato

Il Governo è consapevole della delicatezza di una decisione che dopo oltre un secolo di dibattimenti può finalmente porre le giuste basi per l'attuazione nel medio lungo termine del sempre auspicato rinnovamento dei Comuni ticinesi. È in tal senso evidente che i criteri adottati in quest'occasione influenzeranno le iniziative che il Governo prenderà in questo campo e condizioneranno tutti i processi di riforma ad esso collegati, primo fra tutti quello del rapporto di competenze tra Cantone e Comuni. E' dunque evidente la prevalenza di un discorso politico generale sulle specificità del singolo progetto. Nel sottoporre questo messaggio al Parlamento il Consiglio di Stato è pure consapevole dell'estrema importanza che riveste, nell'attuazione del disegno globale, la collaborazione che i Comuni del Cantone sapranno garantirgli, dimostrando in particolare apertura nel mettere in discussione la situazione attuale. E' volontà del Governo evitare di ostacolare il fermento positivo che ha attraversato i Municipi dopo la pubblicazione dello studio dipartimentale – e che vede oggi coinvolti circa un centinaio di Comuni nel dibattito sul loro futuro. Il Dipartimento delle Istituzioni persegue infatti il più possibile una strategia di coinvolgimento e di convincimento degli Enti locali finalizzata a sottoporre alla popolazione i vari progetti. È importante che l'iniziativa scaturisca il più possibile dall'ambito locale, per questo è fondamentale vi sia estrema chiarezza nei rapporti con il Cantone e sulle regole del gioco.

Queste considerazioni già hanno influenzato l'allestimento del progetto dipartimentale di Legge sulle aggregazioni coordinate tra i Comuni, a tutt'oggi in consultazione, nel quale la dimensione minima del Comune ticinese è stata indicata in 1000 abitanti, pur nella consapevolezza che più fattori emersi nello studio dipartimentale del marzo 1998 la indicano come ben inferiore a quella ottimale (quella che segnatamente massimizza i benefici economici). Pur ribadita la necessità di promuovere il cambiamento si è consapevoli che lo stesso deve evitare un impatto traumatico sulle collettività locali, che favorisce il sorgere di reazioni emozionali contrarie.

Il Consiglio di Stato ritiene dunque proponibile fissare tre principi guida per l'apprezzamento delle situazioni specifiche

dei singoli progetti che tengano conto di questi aspetti particolari, il primo legato all'esito della votazione consultiva, il secondo alle caratteristiche strutturali e territoriali del nuovo Comune, il terzo vincolato alle risorse ed alla capacità amministrativa autonoma del Comune che si oppone. Vediamoli nell'ordine:

1. La votazione consultiva esprime una tendenza.

Per sua stessa natura questa consultazione deve fornire a Governo e Parlamento, già lo si è detto, la misura della ricettività che il progetto suscita nell'ambiente locale, ciò va al di là della sola prevalenza numerica dei favorevoli sui contrari. Essa va vista di principio in rapporto all'assieme della popolazione coinvolta al di là dell'esito nel singolo Comune. Quest'ultimo può assumere una valenza solo allorquando lo scarto di voti negativi sia particolarmente accentuato, tale da dimostrare in quella collettività comunale una visione marcatamente contraria del futuro del Comune di appartenenza.

2. La struttura del nuovo Comune.

La mancata partecipazione del Comune opponente al progetto sul quale si è espressa la popolazione non deve comportare un'alterazione sostanziale di quest'ultimo tale da non poterlo più identificare con quello originario. In particolare la struttura del territorio ed economica del nuovo Ente non deve esser stravolta dalla sottrazione di risorse umane, territoriali e finanziarie altrimenti apportate dal Comune opponente. La funzionalità del nuovo Ente, e meglio il suo equilibrio finanziario nel lungo termine, non deve poter essere diminuita venendo meno agli obiettivi iniziali del progetto, vanificando nel contempo le misure cantonali di aiuto proposte dal Governo.

Non da ultimo la compatibilità della non partecipazione del Comune opponente al progetto andrà apprezzata secondo una logica territoriale; non è concepibile che il suo territorio sia un ostacolo alla contiguità dei confini dei Comuni che vogliono unirsi, e meglio, dell'effettivo collegamento degli insediamenti presenti sul loro territorio.

3. L'autonomia dell'Ente opponente

La valenza di questa opposizione dipenderà ovviamente anche dall'effettiva capacità del Comune opponente di operare in perfetta autonomia nella gestione dei servizi cui l'Amministrazione locale deve far fronte dinanzi ai cittadini, conterà in tal senso anche in che misura il Comune già si appoggia su strutture intercomunali o la popolazione fruisce dei servizi ubicati nel polo locale.

Questo particolare apprezzamento permette in linea di principio di evitare l'integrazione di Comuni che abbiano espresso una chiara opposizione al progetto, senza per questo pregiudicare la logica di quest'ultimo.

Nel caso concreto è evidente che tale eccezione può entrare in linea di conto per il solo Comune di Lugaggia.

Diversa è invece la situazione del Comune di Sala Capriasca per tre considerazioni basilari:

- **il territorio di questo Comune si pone tra il Comune di Vaglio e quello dei rimanenti 4 Comuni che hanno espresso il loro consenso all'aggregazione e ne impedisce la contiguità (cfr. cartina degli insediamenti pag. 18 dell'allegato rapporto alla popolazione);**
- **dal profilo delle risorse umane, finanziarie e territoriali, la mancata partecipazione del Comune di Sala Capriasca snaturerebbe la proposta originaria, alterando la struttura del nuovo Comune e pregiudicando la sua solidità strutturale (in tal senso va rimarcata la petizione sottoscritta da 180 cittadini di Lopagno che sottolinea questa anomalia);**
- **l'esclusione del Comune di Sala Capriasca, se aggiunta a quella di Lugaggia, discosterebbe troppo il progetto da quanto sottoposto all'esame della volontà popolare, imponendo una nuova consultazione, si consideri solo il fatto che verrebbero a mancare al nuovo Comune ben 1'127 abitanti (al secondo posto tra i 7) e 841 ettari di superficie (la più estesa dei 7 Comuni).**

Opportuna considerazione devono trovare in questa sede anche i dati evidenziati alle pagine 17 e 18 del presente messaggio che danno un'immagine del potenziale amministrativo dei 7 Comuni; essi comprovano ancora una volta il ruolo centrale di Tesserete, che dispone in particolare della migliore struttura amministrativa. La situazione di Sala Capriasca è invece paragonabile dal profilo degli indicatori a quella di Vaglio, Lopagno e Cagiallo.

Ritenute queste considerazioni il Consiglio di Stato ritiene di poter sottoporre al Gran Consiglio, la proposta di decretare la fusione dei soli Comuni di Tesserete, Cagiallo, Lopagno, Vaglio, Roveredo Capriasca e Sala Capriasca.

1. La denominazione

I Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca sono aggregati in un unico Comune denominato **Comune di Capriasca**.

2. Circolo

Il nuovo Comune è inserito nel Circolo di Tesserete e ne diviene il Comune sede. Il Circolo assume la denominazione di "Circolo di Capriasca".

3. Popolazione

Il Comune di Capriasca ha una popolazione di 4118 anime al 1 gennaio 1998

4. Organizzazione politica

Il nuovo Comune ha:

- un Municipio di 7 membri
- un Consiglio comunale di 35 membri

5. Rappresentanza degli attuali Comuni

Seguendo la proposta della Commissione di studio non si ritiene di istituzionalizzare, con la creazione di circondari elettorali, la rappresentatività nel legislativo comunale degli attuali sette Comuni politici. Pur essendo auspicabile una rappresentatività nel Consiglio comunale delle diverse località dell'aggregazione, spetterà ai partiti politici, al momento della presentazione delle liste per le elezioni politiche, considerare l'opportunità di proporre dei candidati di tutte le località che compongono il nuovo Comune. I seggi elettorali nel nuovo Comune saranno ubicati in corrispondenza dei nuovi quartieri di: Sala – Bigorio, Vaglio, Tesserete, Campestro – Almatro, Cagiallo-Sarone – San Matteo – Oggi, Pezzolo – Odogno – Bettagno – Lelgio, Lopagno – Roveredo – Miera – Treggia – Somazzo.

6. Assemblee di quartiere o di frazione

Il Regolamento del nuovo Comune disciplinerà l'istituzione e il funzionamento di Assemblee di quartiere. Lo scopo di queste Assemblee è consultivo e riguarda la pianificazione territoriale nonché l'individuazione dei bisogni locali, sia per l'erogazione dei servizi, sia per le nuove opere pubbliche.

7. Organizzazione dei servizi comunali

Tutti i servizi dell'amministrazione sono centralizzati presso il palazzo comunale di Tesserete.

8. Sistemazione del personale

Giusta l'art.17 della Legge fusioni i contratti d'impiego sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo al decreto di fusione.

9. Patriziati e Parrocchie

Patriziati e Parrocchie non sono toccati dall'aggregazione. Con la costituzione del nuovo Comune rimane pertanto inalterato l'attuale assetto patriziale e parrocchiale che copre il comprensorio.

10. Consorzi e convenzioni

Il nuovo Comune subentra, là dove necessario, nei vincoli consortili e negli obblighi convenzionali degli attuali Comuni.

11. Definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione

A norma dell'art. 14 LFSC, la definizione dei rapporti patrimoniali, nella denegata ipotesi di controversia tra le parti, è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo secondo la procedura prevista per le azioni dirette (art. 71 e segg. LPamm.).

12. Entrata in funzione del nuovo Comune

La data di entrata in funzione del nuovo Comune sarà fissata dal Consiglio di Stato con specifico decreto successivamente alla decisione del Gran Consiglio.

A dipendenza dei tempi d'esame e di decisione del Gran Consiglio è possibile che il nuovo Comune abbia ad entrare in funzione con le elezioni comunali dell'aprile 2000.

La situazione finanziaria e gli aiuti finanziari al nuovo Comune di Capriasca

La situazione finanziaria di Cagiallo, Lopagno, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete e Vaglio

Le differenti situazioni in materia finanziaria dei Comuni interessati ad un progetto di nuova aggregazione possono costituire un problema che deve trovare una corretta soluzione. I Comuni che godono di una buona situazione finanziaria e usufruiscono di gettiti fiscali importanti sono tendenzialmente contrari ad un'unione con altri Comuni. Viceversa quei Comuni

che versano in situazioni finanziarie precarie sono favorevoli ad un'aggregazione con altri Comuni, poiché sperano che questo passo porti ad un miglioramento.

Più precisamente differenze nel moltiplicatore d'imposta tra i Comuni rappresentano un ostacolo importante, anche se a volte il moltiplicatore politico non corrisponde al moltiplicatore d'imposta necessario al pareggio dei conti. Nel valutare le differenze di moltiplicatore tra i Comuni bisognerebbe infatti anche considerare il grado di completazione delle opere pubbliche. Ci potrebbero essere Comuni con un moltiplicatore d'imposta più basso ma con importanti opere pubbliche ancora da realizzare e viceversa. La distribuzione delle risorse fiscali tra i Comuni è spesso legata al caso e cioè alla presenza di singoli facoltosi contribuenti. L'entità delle risorse fiscali determina l'ammontare del moltiplicatore d'imposta. Le differenze di moltiplicatore d'imposta tra Comuni contigui sono spesso considerate inique dalla cittadinanza, in special modo quando sono la conseguenza di casi fortuiti e non tanto il risultato di un'oculata amministrazione.

Nel Cantone, dal 1993 al 1999 abbiamo avuto il seguente numero di aumenti e diminuzioni dei moltiplicatori d'imposta:

<i>Anno</i>	<i>Aumenti</i>	<i>Diminuzioni</i>
1999 ¹⁾	2	14
1998	26	8
1997	30	4
1996	12	5
1995	9	15
1994	12	3
1993	36	0

¹⁾ Per il 1999 si tratta di dati incompleti mancando ancora circa 1/3 dei moltiplicatori d'imposta.

A partire dal 1993 la tendenza è stata chiaramente al rialzo anche se nel 1999 si sta verificando un'inversione di tendenza, considerato che si sono avute 14 diminuzioni e solo 2 aumenti. D'altra parte in un'ottantina di Comuni deve ancora essere fissato il moltiplicatore d'imposta ciò che potrebbe cambiare sensibilmente il quadro della situazione. Negli anni precedenti gli aumenti erano stati 26 nel 1998, 30 nel 1997 e 12 nel 1996. Curiosamente si rileva come anche quattro anni or sono, cioè anche allora nell'anno che precedeva le elezioni comunali, le diminuzioni di moltiplicatore d'imposta avevano superato gli aumenti.

Per i sei Comuni della Capiasca si è avuta la seguente evoluzione dei moltiplicatori d'imposta:

Tabella A: Evoluzione moltiplicatori d'imposta 1993-1999

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
<i>Cagiallo</i>	93	100	100	100	100	100	
Lopagno	90	90	90	90	90	100	95
Roveredo Capriasca	100	100	100	100	100	100	
Sala Capriasca	90	90	90	90	90	90	80
Tesserete	100	100	100	100	100	100	100
<i>Vaglio</i>	95	95	95	95	95	95	95

Dal 1993 al 1998 i moltiplicatori d'imposta sono rimasti costanti anche se a livello alto (tra il 90 e il 100%). Due Comuni Cagiallo nel 1993 e Lopagno nel 1998 li hanno ritoccati verso l'alto. Nel 1999 per contro, analogamente a quanto avvenuto a livello cantonale, si sono avute due diminuzioni di moltiplicatore: Sala Capriasca ha diminuito il moltiplicatore d'imposta dal 90% all'80% e Lopagno è passato dal 100 al 95%. Gli altri due Comuni non figurano nella tabella poiché non hanno ancora stabilito il moltiplicatore d'imposta per il 1999.

Nel 1999 abbiamo quindi un Comune all'80% (Sala Capriasca), due al 95% (Vaglio e Lopagno) e gli altri tre nel 1998 erano al 100% (Tesserete, Roveredo Capriasca e Cagiallo). Sala Capriasca è sceso dal 90% all'80% grazie all'arrivo nel Comune di nuovi importanti contribuenti.

La positiva evoluzione dei moltiplicatori d'imposta avvenuto nel 1999 è stata resa possibile anche dai positivi risultati dell'esercizio 1998:

Tabella B: Riassunto del conto amministrativo 1998 dei sei Comuni della Capriasca di cui si propone l'aggregazione

	Cagiallo	Lopagno	Roveredo Capriasca	Sala Capriasca	Tesserete	Vaglio	Totale
Gestione corrente							
Uscite	1'615.9	1'263.2	428.5	2'445.2	3'834.3	995.2	10'582.2
Ammortamenti amministrativi	205.2	97.2	215.3	245.0	844.0	194.1	1'800.8
Totale spese	1'821.1	1'360.3	643.8	2'690.2	4'678.3	1'189.3	12'383.0
Entrate	1'447.7	1'365.5	405.1	3'016.4	4'432.8	1'327.4	11'994.9
Totale ricavi	1'447.7	1'365.5	405.1	3'016.4	4'432.8	1'327.4	11'994.9
Risultato gestione corrente	-373.4	5.2	-238.7	326.2	-245.5	138.1	-388.1
Investimenti							
Uscite per investimenti	13.8	638.3	746.6	617.3	158.2	421.5	2'595.7
- Entrate per investimenti	40.5	115.7	1'015.4	542.0	102.2	180.3	1'996.1
Investimenti netti	-26.7	522.6	-268.7	75.3	56.0	241.2	599.7
Autofinanziamento							
Ammortamenti amministrativi	205.2	97.2	215.3	245.0	844.0	194.1	1'800.8
+ Risultato di gestione corrente	-373.4	5.2	-238.7	326.2	-245.5	138.1	-388.1
Autofinanziamento	-168.2	102.3	-23.4	571.2	598.5	332.2	1'412.7
Conto chiusura							
Investimenti netti	-26.7	522.6	-268.7	75.3	56.0	241.2	599.7
./ Autofinanziamento	-168.2	102.3	-23.4	571.2	598.5	332.2	1'412.7
Risultato totale 1)	141.6	420.2	-245.3	-495.9	-542.5	-91.0	-813.0

1) Il risultato totale indica di quanto è aumentato, rispettivamente di quanto è diminuito il debito pubblico.

I dati della gestione corrente di Roveredo Capriasca sono stati modificati rispetto ai dati ufficiali per renderli paragonabili con i dati degli altri Comuni. Per Tesserete tenuto conto del disavanzo 1998 di fr. 17'900.-- della Casa Capriasca (casa per anziani del Comune) la cui contabilità è separata da quella del Comune, il disavanzo complessivo raggiunge fr. 263'400.--.

Nel 1998 i consuntivi comunali mostrano dei miglioramenti in particolare per Lopagno, Sala Capriasca e Vaglio; Tesserete e Roveredo Capriasca hanno accusato disavanzi sensibilmente maggiori agli anni precedenti e per Cagiallo si rileva un chiaro

peggioramento. Si è registrato comunque un disavanzo complessivo di fr. 388'100.--.

I Comuni che hanno migliorato la loro situazione lo devono all'incremento del gettito fiscale, a sopravvenienze d'imposta e entrate straordinarie diverse e al contenimento delle spese correnti.

Le uscite per investimento sono state alquanto contenute e sono state più che compensate dalle entrate per investimento. L'investimento netto è difatti di soli fr. 599'700.--. Essendo l'autofinanziamento ammontato a fr. 1'412'700.-- il debito pubblico è diminuito di fr. 813'000.--.

Negli anni precedenti i Comuni della Capriasca avevano chiuso il conto di gestione corrente nel modo seguente:

Tabella C: Evoluzione dei risultati di gestione corrente 1993-1998

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Cagiallo	-78'800	7'200	-84'900	-138'100	-260'300	-373'400
Lopagno	88'200	82'300	156'500	3'100	-97'000	5'200
Roveredo Capriasca	-66'200	-77'600	-146'500	-149'800	-175'900	-238'700
Sala Capriasca	-255'000	-318'400	-50'400	23'000	17'500	326'200
Tesserete	-236'000	-399'200	-385'500	-326'900	-186'400	-245'500
Vaglio	-3'500	72'000	49'000	3'000	600	138'100
Totale	-551'300	-633'700	-461'800	-585'700	-701'500	-388'100

I risultati della gestione corrente di Roveredo Capriasca dal 1995 al 1998 sono stati corretti rispetto ai dati ufficiali, per renderli paragonabili con quelli degli altri Comuni.

Malgrado alcuni miglioramenti complessivamente il nuovo Comune non riuscirebbe a chiudere in pareggio la gestione corrente, come richiesto dalla LOC, per cui delle misure di sostegno si rendono necessarie per coprire il divario tra le spese e i ricavi.

Risulta pure utile seguire l'evoluzione delle risorse fiscali dei sei Comuni. A livello cantonale dopo che il gettito d'imposta era diminuito per il 1996 e il 1995 è di nuovo aumentato nel 1997. Il gettito cantonale 1997 è l'ultimo di cui si dispone.

Tabella D: Evoluzione risorse fiscali 1993-1997

	1993	1994	1995	1996	1997
Cagiallo					
risorse fiscali	1'044'400	1'046'700	1'028'000	1'056'100	1'257'300
media per abitante	1'974	1'964	1'947	1'996	2'269
Lopagno					
risorse fiscali	797'400	849'800	886'300	897'800	934'800
media per abitante	1'768	1'860	1'878	1'847	1'888
Roveredo Capriasca					
risorse fiscali	231'300	205'300	234'700	220'000	223'600
media per abitante	1'701	1'521	1'713	1'630	1'681
Sala Capriasca					
risorse fiscali	2'066'300	2'131'300	2'207'100	2'187'600	2'590'700
media per abitante	2'096	2'069	2'084	2'031	2'355
Tesserete					
risorse fiscali	2'840'300	2'857'700	2'776'200	2'763'000	2'832'300
media per abitante	2'221	2'217	2'102	2'057	2'100
Vaglio					
risorse fiscali	830'800	862'700	895'300	940'200	971'600
media per abitante	1'937	2'006	2'068	2'108	2'126
Totale					
risorse fiscali	7'810'500	7'953'500	8'027'600	8'064'700	8'780'300
media per abitante	2'050	2'053	2'032	2'008	2'155

Le risorse fiscali pro capite dei sei Comuni (senza considerare il contributo di livellamento) sono piuttosto simili.

Per il 1997 le risorse fiscali pro capite di quattro Comuni sono leggermente al di sopra di fr. 2'000.-- (Sala Capriasca, Cagiallo, Vaglio e Tesserete; i due Comuni fiscalmente più deboli - Roveredo Capriasca e Lopagno - sono sensibilmente al di sotto di questa soglia. Per il 1997 la media cantonale pro capite delle risorse fiscali è di fr. 3'032.--. Si rileva che nel 1997 il pro capite complessivo dei sei Comuni è passato da fr. 2'008.-- a fr. 2'155.--, con un aumento di fr. 147.--; a livello cantonale l'aumento delle risorse fiscali pro capite è stato di fr. 101.--. Tutti e sei i Comuni hanno avuto un aumento del pro-capite più o meno importante.

Tabella E: Bilanci 31.12.1998 dei sei Comuni della Capriasca di cui si propone l'aggregazione
(importi in fr. 1000.-)

	Cagiallo	Lopagno	Roveredo	Sala Capriasca	Tesserete	Vaglio	Totale
Attivi							
Liquidità	52.6	213.1	207.4	278.0	396.6	75.5	1'223.1
Crediti	457.0	461.6	1'049.8	3'791.6	3'251.3	391.4	9'402.8
Investimenti in beni patrimoniali	580.6	63.7	0.0	7.8	407.5	0.0	1'059.5
Tot. beni patrimoniali	1'090.1	738.4	1'257.2	4'077.4	4'055.4	466.9	11'685.4
Terreni	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	38.1
Opere genio civile	2'759.1	1'366.5	3'710.7	2'038.0	3'476.9	1'891.3	15'242.5
Costruzioni edili	383.8	104.6	224.0	2'094.0	4'765.8	850.5	8'422.6
Veicoli, mobili e attrezzature	8.4	103.0	125.0	24.0	488.4	75.0	823.8
Altri beni amministrativi	903.4	97.7	227.8	550.9	435.9	107.3	2'323.0
Tot. beni amministrativi	4'074.2	1'671.9	4'287.5	4'706.9	9'166.9	2'942.7	26'850.1
Eccedenza passiva	434.4	0.0	113.7	0.0	626.8	0.0	1'174.9
Totale attivi	5'598.7	2'410.4	5'658.4	8'784.3	13'849.2	3'409.5	39'710.5
Passivi							
Creditori e transitori	647.2	78.1	83.9	252.8	293.9	177.8	1'533.7
Debiti a breve termine	60.5	645.9	439.9	140.1	24.7	0.0	1'311.1
Debiti a medio e l. t.	4'755.3	600.0	4'142.4	6'847.4	12'740.0	2'520.1	31'605.2
Prestiti LIM	0.0	639.5	975.6	0.0	521.2	0.0	2'136.3
Tot. capitale di terzi + Finanziamenti speciali	5'463.0	1'963.4	5'641.9	7'240.2	13'579.8	2'697.9	36'586.2
Capitale proprio	0.0	376.3	0.0	1'142.5	0.0	575.4	2'094.1
Totale passivi	5'598.7	2'410.4	5'658.4	8'784.3	13'849.2	3'409.5	39'710.5
Capitale di terzi + Finanziamenti speciali	5'463.0 135.7	1'963.4 70.7	5'641.9 16.5	7'240.2 401.6	13'579.8 269.4	2'697.9 136.2	36'586.2 1'030.1
Totale	5'598.7	2'034.1	5'658.4	7'641.8	13'849.2	2'834.1	37'616.3
- Beni patrimoniali	1'090.1	738.4	1'257.2	4'077.4	4'055.4	466.9	11'685.4
Debito pubblico	4'508.5	1'295.7	4'401.2	3'564.4	9'793.7	2'367.3	25'930.9

I sei Comuni hanno un totale di Bilancio di 39,7 milioni di fr., beni patrimoniali per 11,7 milioni, beni amministrativi per 26,9 milioni e un totale di capitale di terzi e finanziamenti speciali di fr. 37,6 milioni. Al netto dell'eccedenza passiva il capitale proprio dei sei Comuni ammonta a ca. fr. 900'000.--. Questo importa non considera però il disavanzo di Bilancio al 31.12.1998 della Casa Capriasca di Tesserete che ammonta a fr. 461'000.--.

Il debito pubblico è di fr. 25,9 milioni.

Il quadro patrimoniale dei sei Comuni è quindi caratterizzato dall'elevato debito pubblico e dal ridotto capitale proprio.

Tabella F: Evoluzione debito pubblico 1993-1998

	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Cagiallo						
debito pubblico	1'744'100	1'521'700	1'494'000	3'824'100	4'355'800	4'508'500
media per abitante	3'297	2'855	2'830	7'229	8'051	8'334
Lopagno						
debito pubblico	2'001'400	304'300	237'600	943'700	875'400	1'295'700
media per abitante	4'438	666	503	1'942	1'768	2'618
Roveredo Capriasca						
debito pubblico	1'594'600	2'300'600	3'778'900	4'442'500	4'874'300	4'401'200
media per abitante	11'725	17'041	27'583	32'907	36'649	33'092
Sala Capriasca						
debito pubblico	4'887'400	5'899'900	4'499'700	4'133'300	4'053'300	3'564'400
media per abitante	4'957	5'728	4'249	3'838	3'685	3'240
Tesserete						
debito pubblico	9'776'900	9'811'100	10'610'500	10'338'200	10'305'100	9'793'700
media per abitante	7'644	7'611	8'032	7'698	7'639	7'260
Vaglio						
debito pubblico	601'500	908'100	1'495'100	1'698'600	2'458'300	2'367'300
media per abitante	1'402	2'112	3'453	3'809	5'379	5'180
Totale						
debito pubblico	20'605'900	20'745'700	22'115'800	25'380'400	26'922'200	25'930'800
media per abitante	5'408	5'355	5'599	6'320	6'607	6'363

Globalmente il nuovo Comune avrebbe un debito pubblico ancora troppo elevato nonostante il miglioramento avvenuto nel 1998. Infatti il debito pubblico pro capite globale ammonta a fr. 6'363.-- ed è superiore alla media cantonale che è di 5'300.-- fr. Questo pro capite è da considerare elevato anche per le modeste risorse fiscali di cui dispongono i Comuni della Capriasca nel loro insieme. Le situazioni dei singoli Comuni sono peraltro sensibilmente diverse. Vi sono Comuni con un debito pro capite elevatissimo come Roveredo Capriasca, il quale però ha una popolazione molto ridotta sulla quale distribuire l'onere per gli investimenti effettuati. Tesserete ha pure un elevato debito pubblico dovuto agli investimenti realizzati in quanto polo regionale della Capriasca. Altri Comuni per contro hanno un debito più contenuto ma devono ancora realizzare investimenti molto importanti.

Dalle informazioni in nostro possesso nel 1999 il debito pubblico dell'insieme dei sei Comuni non dovrebbe crescere di nuovo ma al contrario potrebbe nuovamente diminuire sensibilmente, visti i ridotti investimenti che i Comuni stanno realizzando.

La Commissione di studio per nuove aggregazioni di Comuni nella Capriasca aveva catalogato i seguenti investimenti da realizzare nei sei Comuni nel medio lungo termine.

Tabella G: Investimenti previsti dai sei Comuni

	Investimento lordo	Sussidi	Contributi	Investimento netto	Investimento Netto per abitante
Cagiallo	7'582'000	1'734'800	2'969'400	2'877'800	5'319
Lopagno	5'158'400	882'500	237'000	4'038'900	8'159
Roveredo	1'916'000	200'000	805'700	910'300	6'844
Capriasca					
Sala Capriasca	11'811'500	782'000	616'500	10'413'000	9'466
Tesserete	9'617'900	953'700	2'793'100	5'871'100	4'352
Vaglio	6'089'600	660'000	2'650'500	2'779'100	6'081
Totale	42'175'400	5'213'000	10'072'200	26'890'200	6'599

Gli investimenti più importanti previsti riguardano il centro sportivo della Capriasca, il centro scolastico Briselli, varie opere legate alla depurazione delle acque nonché opere nel settore viario.

Aiuti finanziari al nuovo Comune

Nell'affrontare un progetto di fusione le differenze relative alla situazione finanziaria devono essere considerate e per quanto possibile mitigate affinché tutti i Comuni vi possano aderire senza esserne penalizzati. Inoltre è pure auspicabile che la situazione finanziaria di partenza del nuovo Comune risulti solida, che consenta cioè dei margini adeguati per nuovi investimenti.

Per raggiungere questi obiettivi devono essere versati degli aiuti con lo scopo da un lato di diminuire le differenze per quanto riguarda il debito pubblico tra i diversi Comuni e dall'altro per permettere al nuovo Comune di partire con una sufficiente capacità di autofinanziamento.

Il grado di realizzazione delle opere nei diversi Comuni rappresenta pure un elemento importante in questo discorso, come pure le differenze nel moltiplicatore d'imposta applicato. Un moltiplicatore basso oltre che essere la conseguenza di risorse fiscali relativamente elevate è anche determinato dal grado di realizzazione delle opere pubbliche. Maggiore il grado di realizzazione delle opere pubbliche maggiore sarà anche il moltiplicatore d'imposta.

L'entità del costo delle opere pubbliche da realizzare nei singoli Comuni può infine essere molto diversa da Comune a Comune, per rapporto al numero degli abitanti, per esempio per motivi legati al territorio, si pensi agli acquedotti e alle canalizzazioni.

Le differenze nel moltiplicatore d'imposta tra i Comuni interessati ad una nuova aggregazione, nella misura in cui sono

dovute a differenze nelle risorse fiscali dei vecchi Comuni, rappresentano un problema insolubile, che evidentemente non può essere oggetto di compensazione nel quadro di aiuti alla fusione.

La vigente Legge sulle fusioni ha recepito il problema prevedendo la possibilità di risanare i Comuni finanziariamente oberati (art. 13 LFSC).

Il progetto di nuova Legge sulle aggregazioni (LACC) all'art. 21 prevede pure degli aiuti con l'obiettivo di giungere ad un nuovo Comune con una adeguata solidità finanziaria espressa in una capacità di autofinanziamento compresa tra il 10 e il 15% dei ricavi.

Accanto all'aiuto esterno, anche la riorganizzazione sia amministrativa che dei servizi del nuovo Comune potrà dare un contributo ulteriore al miglioramento della situazione finanziaria.

Allestire attraverso un calcolo matematico l'ammontare esatto dell'aiuto necessario per permettere al nuovo Comune di avere un avvio finanziario privo di problemi è impossibile, troppe sono le variabili in gioco: l'evoluzione del gettito fiscale, l'evoluzione del tasso di interesse, l'arrivo o la partenza di nuovi contribuenti, il ritmo con cui gli investimenti dovranno effettivamente essere realizzati, ecc., per cui l'entità dell'aiuto proposto è forzosamente il frutto di stime e valutazioni.

Concretamente per quanto riguarda i Comuni della Capriasca si hanno almeno tre Comuni con importanti difficoltà finanziarie, sia per quanto riguarda il debito pubblico sia per quanto riguarda il risultato di gestione corrente. Si tratta di Cagiallo, Roveredo Capriasca e Tesserete (cfr. tabelle C e F). Parte dell'aiuto che si propone di accordare è quindi legato al risanamento di queste situazioni rispetto alla migliore situazione degli altri tre Comuni. Nel relativizzare queste differenze va però considerato anche il debito pubblico occulto legato alle opere pubbliche ancora da realizzare negli altri tre Comuni, si veda la tabella G, che mostra come i maggiori investimenti ancora da realizzare riguardano i Comuni di Sala Capriasca, Lopagno e Vaglio.

L'aiuto alla riduzione del debito era stato quantificato nei lavori della Commissione a fr. 6'350'000.— ciò che consentiva pure di ridurre il debito pubblico pro capite entro la media cantonale che a fine 1997 era di ca. fr. 5'300.— per abitante.

La diminuzione del debito pubblico permette inoltre di aumentare la capacità di autofinanziamento del nuovo Comune, poiché vengono ridotte le spese di gestione corrente, tramite la riduzione degli interessi passivi, mettendolo in condizione di realizzare un volume maggiore di opere di investimento.

Il positivo esito dell'esercizio 1998 ha aperto prospettive sensibilmente migliori rispetto ai dati ai quali si poteva riferire la Commissione, poiché come risulta dalla tabella F complessivamente il debito pubblico dei sei Comuni è diminuito di circa 900'000.-- fr., dopo che in precedenza era costantemente aumentato.

Le prospettive finanziarie per il nuovo Comune possono definirsi favorevoli solo grazie all'inclusione di Sala Capriasca nel nuovo Comune. L'accresciuta potenzialità fiscale di Sala Capriasca, si veda la tabella D, deve essere messa al servizio di tutto il comprensorio evitando così di creare isole fiscali privilegiate e nel contempo dando concretezza piena al postulato della solidarietà intercomunale.

Ora più che mai per la costruzione del nuovo Comune è importante l'apporto di Sala Capriasca.

Senza Sala Capriasca il contributo di 6,35 milioni previsto per la riduzione del debito del nuovo Comune non diminuirebbe a sufficienza il debito pro capite, ancorché fosse ancora proponibile versare quella cifra per una nuova aggregazione che non comprendesse Sala Capriasca.

Sulla base dei dati contabili più recenti a disposizione per il nuovo Comune si ipotizza il seguente fabbisogno d'imposta e relativo moltiplicatore aritmetico (nei dati che seguono non è considerato alcun aiuto all'aggregazione):

	fr.
<i>Fabbisogno lordo</i>	8750'200.--
<i>Imposta immobiliare comunale</i>	450'000.--
<i>Imposta personale</i>	60'000.--
<i>Fabbisogno netto</i>	8'240'200.--
<i>Gettito base</i>	8'000'000.--
<i>Disavanzo di gestione corrente</i>	<u>240'200.--</u>
 <i>Moltiplicatore aritmetico</i>	 103%

Questi dati mostrano come un aiuto iniziale al nuovo Comune sia necessario se non indispensabile. Senza aiuto il nuovo Comune chiuderebbe con un disavanzo di gestione corrente pur applicando il 100% di moltiplicatore d'imposta.

A questo proposito si rammenta come la Commissione di studio abbia fermamente espresso l'auspicio che il nuovo Comune potesse al suo avvio applicare il 95% di moltiplicatore d'imposta per mantenere una certa attrattiva fiscale.

L'aiuto proposto, come illustrato in precedenza, ha invero principalmente l'obiettivo di ridurre il debito pubblico del nuovo Comune entro limiti più contenuti, al di sotto della media cantonale. La fissazione del moltiplicatore d'imposta al 95% è un'opzione che spetta al nuovo Comune ma che dovrà essere compatibile con il piano degli investimenti, con il pareggio a

medio termine del conto di gestione corrente e con un'evoluzione sostenibile del debito pubblico.

Detto questo, considerato l'aiuto statale proposto, la possibilità di emettere in tempi brevi cospicui contributi di costruzione per le canalizzazioni negli attuali Comuni di Tesserete, Roveredo Capriasca, Vaglio e Cagiallo, visto pure che in prospettiva non si è considerato nessun incremento del gettito rispetto al 1997 e che l'evoluzione delle spese comunali tende piuttosto alla diminuzione, considerate anche possibilità di razionalizzazione dei servizi che sicuramente esistono, l'ipotesi di un moltiplicatore politico del 95% è senz'altro credibile pur mantenendo una adeguata progettualità sia riguardo ai servizi che agli investimenti.

La tabella G elenca gli investimenti previsti nei sei Comuni. Il totale degli investimenti netti previsti ammonta a 26,9 milioni di fr., cifra che è prossima al debito pubblico dei sei Comuni alla fine del 1998 e che palesemente non è realizzabile dal nuovo Comune in tempi brevi, senza provocare dei disavanzi di gestione corrente non sopportabili. Pure un aiuto sugli investimenti futuri deve essere accordato considerata la loro entità. In particolare si ritiene di legare questi aiuti alla realizzazione del centro sportivo della Capriasca e al Centro scolastico Briselli

L'importo che viene proposto a questo scopo è di fr. 5'650'000.— che porta di conseguenza l'aiuto complessivo a fr. 12'000'000.--.

Con questo aiuto il nuovo Comune riuscirà a realizzare gli investimenti previsti in 10-15 anni a dipendenza del moltiplicatore d'imposta che verrà applicato.

L'aiuto alla riduzione del debito di fr. 6'350'000.-- potrà essere versato non appena il Comune sarà operativo a tutti gli effetti, mentre che i crediti per gli aiuti agli investimenti (fr. 5'650'000.--) saranno liberati al momento in cui la realizzazione delle opere anzidette prenderà avvio.

Vista l'importanza del contributo che si propone di concedere e la necessità che il nuovo Comune della Capriasca mantenga una situazione finanziaria equilibrata, il Municipio sarà tenuto a presentare al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi il pareggio a medio termine della gestione corrente, il mantenimento di un capitale proprio positivo e un'evoluzione sostenibile del debito pubblico.

Il progetto Capriasca è importante perché:

- *consente ai cittadini del nuovo Comune di partecipare democraticamente a scelte importanti, recuperando anche poteri oggi delegati a Enti intercomunali;*
- *restituisce al Comune e alla sua popolazione la capacità di sviluppare e realizzare dei progetti importanti che migliorano la qualità di vita, ottimizzando l'uso del territorio a beneficio di una collettività più ampia;*
- *permette di razionalizzare i servizi pubblici migliorandone la qualità e contenendone i costi grazie alla suddivisione degli stessi su una popolazione più vasta;*
- *rafforza il potere contrattuale del nuovo Ente nei confronti del Cantone e dei Comuni limitrofi;*

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale che il progetto sia salvaguardato nelle sue componenti essenziali accettando quantomeno l'aggregazione a 6 Comuni.

A giudizio del Consiglio di Stato l'esclusione del Comune di Sala Capriasca non è proponibile perché frammenterebbe e indebolirebbe il nuovo Comune limitando le possibilità di raggiungere gli obiettivi sopraindicati.

Il Consiglio di Stato sottolinea l'importanza del momento politico che accompagna la decisione parlamentare sul progetto di creazione del nuovo Comune di Capriasca. Questo voto deve essere accompagnato dalla consapevolezza che il ritardo accumulato in un secolo di discussioni rischia di svuotare il Comune della sua importanza come terzo livello istituzionale e che il ruolo che la nuova Costituzione cantonale conferisce al potere locale rischia di non potersi tradurre nella realtà della gestione della cosa pubblica. Il progetto politico del Consiglio di Stato è quello di porre rimedio alla diminuzione del potere dell'Autorità locale promuovendo la creazione di nuovi Comuni forti, che possano concorrere con il potere centrale nella definizione degli indirizzi di sviluppo del Cantone. Ciò è basilare per poter rivedere la ripartizione delle competenze e dei flussi finanziari tra quest'ultimo ed i Comuni, evitando di proseguire nell'incertezza che accompagna la promulgazione di molte Leggi che attribuiscono oneri e delegano competenze agli Enti locali, data la limitata capacità di questi ultimi di assumere l'uno e gli altri. Pure non va sottovalutato in questo contesto l'inevitabile aggravio legislativo e burocratico che accompagna oggi il concorrere con il Cantone degli attuali 245 Comuni nello svolgimento dei compiti pubblici, dove è operativo un sistema di Leggi che vincola il primo a controllare l'agire dei secondi attraverso regole che ne restringono il potere discrezionale e vincolano a precise condizioni l'ottenimento di sussidi e contributi, ai quali forzatamente corrisponde il mantenimento di servizi di controllo a livello di Amministrazione cantonale.

Errato sarebbe però ricondurre solo a questi obiettivi le finalità del progetto istituzionale del Consiglio di Stato. Ben più importante è il disegno di ricreare le condizioni per riavvicinare veramente e non retoricamente il cittadino al potere comunale ed all'esercizio della democrazia.

Si tratta a tutti gli effetti di una nuova frontiera che deve essere conquistata.

Occorre offrire al cittadino l'opportunità di dare un salutare scossone a strutture che possono solo essere mantenute ma non migliorate, chiamandolo direttamente a costruire i nuovi Comuni, informandolo, consultandolo sulle dimensioni e caratteristiche di questi ultimi, rendendolo soprattutto consapevole dell'opportunità che gli si offre, attraverso i nuovi Comuni, di dare un vero senso alla parola partecipazione. Solo la consapevolezza di potere partecipare a decisioni importanti rende vitale nel singolo la democrazia.

Una chiara distinzione va fatta tra l'esercizio della democrazia che coinvolge direttamente il cittadino e la realtà del coesistere di un gran numero di poteri locali il cui dialogo reciproco è troppo influenzato da rivalità di campanile se non interpersonali.

Il Consiglio di Stato chiede pertanto al Parlamento di assisterlo nel fugare i timori e nel contrastare le resistenze che si frappongono a questo progetto, lanciando un chiaro messaggio politico al Paese intero a favore del cambiamento.

Il voto parlamentare deve tenere debito conto anche delle numerose iniziative oggi spontaneamente avviate in un buon numero di Comuni, da parte di Municipi ma anche di semplici cittadini, che comprovano l'interesse e la ricettività che il tema del "ridisegnare" la mappa dei Comuni del Cantone a saputo suscitare. Un interesse senza precedenti, che coinvolge potenzialmente il territorio di 100 Comuni, e che, a differenza degli anni settanta, non ha dovuto essere preceduto dall'adozione da parte del Parlamento di una Legge specifica (Legge sugli aiuti finanziari alle fusioni coordinate 1975).

Arrestare questo processo, innescato autonomamente a livello locale, sarebbe contrario agli interessi di tutto il Cantone. E' doveroso lasciar libero corso a queste iniziative, evitando in particolare di condizionarle o imbrigliarle con il pretesto di salvaguardare l'autonomia comunale; occorre in particolare ammettere che proprio quest'ultima vogliono conseguire e migliorare i promotori dei singoli progetti di aggregazione.

E' compito della classe politica lanciare un messaggio al Paese che deve saper catalizzare gli sforzi di tutti a favore di un benessere comune, che sappia far comprendere al cittadino la necessità di cambiare strutture create per una società che non è più quella che viviamo quotidianamente; va fugato il timore di perdere qualcosa e stimolata l'accettazione di una sfida che è quella di riaffermare la centralità del cittadino nel processo democratico ricreando, rinnovando, adattando, sgomberando e migliorando il canale istituzionale chiamato a raccogliere la sua voce: il Comune.

Il Consiglio di Stato invita dunque il lodevole Gran consiglio a volere adottare la proposta di decreto legislativo, parte integrante del presente messaggio.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggregazione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Roveredo Capriasca, e Vaglio

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio no. 4930 del 27 ottobre 1999 del Consiglio di Stato

d e c r e t a

Art. 1

E' decretata la fusione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Roveredo Capriasca, Lopagno e Vaglio

Art. 2

Il nuovo Comune è assegnato al Circolo di Tesserete e ne diviene il Comune sede. Il Circolo assume la denominazione di "Circolo di Capriasca".

Art. 3

Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei preesistenti Comuni

Art. 4

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del CCS

Art. 5

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo

Art. 6

Il nuovo Comune è amministrato dal Municipio composto di 7 membri e da un Consiglio comunale composto di 35 membri

Art. 7

Ai sensi dell'art. 17 della Legge sulla fusione e separazione dei Comuni i contratti d'impiego in essere nei Comuni fusionati sono automaticamente sciolti per la fine del terzo mese successivo al decreto di fusione

Art. 8

Il nuovo Comune di Capriasca subentra in tutti i vincoli consortili attualmente in vigore per Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Roveredo Capriasca, Lopagno e Vaglio.

Art. 9

Quale aiuto straordinario all'aggregazione è stanziato un credito di fr. 12'000'000.-- da destinarsi:

- ⇒ per l'importo di fr. 6'350'000.-- alla riduzione del debito pubblico degli attuali Comuni di Tesserete, Cagiallo, Roveredo Capriasca, Vaglio, Sala Capriasca e Lopagno
- ⇒ per la rimanenza di fr. 5'650'000.-- a supporto di progetti d'investimento che saranno presentati dal nuovo Comune

L'aiuto straordinario cantonale vincola il nuovo Comune ad una gestione finanziaria rispettosa del principio del pareggio nel medio termine della gestione corrente (art. 3 Rgfloc).

Il Municipio è tenuto a presentare al Consiglio di Stato un piano finanziario di prima legislatura che comprovi un indirizzo di gestione finanziaria compatibile con le potenzialità finanziarie del Comune. In particolare il debito pubblico dovrà conoscere un'evoluzione sostenibile e il capitale proprio dovrà rimanere positivo.

L'erogazione degli aiuti straordinari avviene:

- per la quota di fr. 6'350'000.-- il Cantone può alternativamente rimborsare i debiti pendenti presso gli istituti bancari o subentrare nei relativi obblighi contrattuali;
- per la quota di fr. 5'650'000.-- previa presentazione da parte del Comune di un piano o di singoli progetti di investimento compatibili con la sua struttura finanziaria

Art. 10

Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per perfezionare la procedura di fusione dei Comuni di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca.

Art. 11

La fusione di Tesserete, Cagiallo, Sala Capriasca, Lopagno, Vaglio e Roveredo Capriasca nel nuovo Comune di Capriasca è decretata a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni che saranno indette dal Consiglio di Stato, a mezzo di apposito decreto nei termini codificati all'art. 15 della Legge sulla fusione e separazione dei Comuni.

I seggi elettorali nel nuovo Comune saranno ubicati in corrispondenza dei nuovi quartieri di:

- . Sala – Bigorio
- . Vaglio
- . Tesserete
- . Campestro – Almatro
- . Cagiallo – Sarone – San Matteo - Oggio
- . Pezzolo – Odogno – Bedagno – Lelgio
- . Lopagno – Roveredo – Miera – Treggia – Somazzo

Art. 12

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi. ed entra immediatamente in vigore.